

BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL – Ufficio Sicurezza sul Lavoro a cura di Guido Bianchini Impaginazione e invio: Roberto Calzolari

Anno VI SETTEMBRE 2017 n. 65

DOCUMENTAZIONE

PUBBLICAZIONI

LEGISLAZIONE ACCORDI SENTENZE QUESITI - EVENTI

UIL ITAL SERVIZI

COLLABORIAMO

AMBIENTE

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI









<u>UIL SILVANA ROSETO: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO SIA PRIORITÀ PER QUESTO GOVERNO</u>

La cronaca ci riporta ancora tristi notizie di incidenti sul lavoro. Gli infortuni mortali in Italia sono in crescita, così come riportato anche pochi giorni fa dall'INAIL, rispetto allo stesso periodo di riferimento dello scorso anno. Inoltre i costi sociali in Italia per gli infortuni sul lavoro sono i più alti a livello europeo. Sono dati inconfutabili, che mettono in evidenza una forte criticità per il nostro Paese per quel che riguarda la sicurezza sul lavoro. Troppo poco in questi ultimi anni è stato fatto dalle Istituzioni preposte. Chiediamo a Governo e Ministero del Lavoro maggiore determinazione sul tema. Ancora oggi manca in Italia una strategia unica nazionale sulla sicurezza sul Lavoro. Da troppo tempo le proposte delle Parti Sociali sono tenute in scarsa considerazione per affrontare insieme il problema. Chiediamo un impegno continuo, a partire dall'immediata costituzione di un tavolo straordinario presso la Presidenza del Consiglio per affrontare in maniera incisiva il problema, con maggiori controlli, più tutele complessive e più formazione per i lavoratori e i datori di lavoro. http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=8432&Provenienza=1

UIL - COLLANA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO SSL

Vista la enorme e continua importanza delle tematiche riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro, abbiamo ritenuto opportuno potenziare gli strumenti a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e comunque per tutti i Dirigenti Sindacali UIL che a vario titolo si occupano del tema. Oltre gli strumenti già attivi che abbiamo messo in atto, ad esempio: NewsLetter RLS NEWS UIL; Tutorial DVR Procedure Standardizzate; Portale RLST; Manuale per RLS/RLST; tutti presenti sulla Pagina Salute Sicurezza sul Lavoro del sito www.uil.it abbiamo pensato di realizzare una specifica "Collana" dedicata alle tematiche di Salute e Sicurezza sul Lavoro da mettere a disposizione per tutti i nostri Rappresentanti, Dirigenti, Attivisti. Realizzeremo, con cadenza almeno bimestrale, delle brevi monografie su temi fondamentali di interesse per i RLS.

Iniziano con il corrente mese con il primo numero dal titolo:

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – VADEMECUM

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=8348

Il secondo numero della Collana SSL UIL sarà disponibile nelle prossime settimane sul tema "INVECCHIAMENTO ATTIVO".

Per qualsiasi chiarimento o contatto potete utilizzare questo indirizzo email: sicurezzalavoro@uil.it

SICUREZZA SUL LAVORO. GLI INFORTUNI MORTALI AUMENTANO DEL 10% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO

Dall'inizio dell'anno sono morti sui LUOGHI DI LAVORO 338 lavoratori, erano 304 nei primi sei mesi del 2016. Registriamo quindi un aumento di oltre il 10% rispetto all'anno scorso e l'aumento è rilevante anche "togliendo le tragedie di Rigopiano e dell'elicottero precipitato in Abruzzo. Erano 291 il 30 giugno del 2008 anno d'apertura dell'Osservatorio + 12,5%. Chi tutti gli anni, per ingannare i cittadini, dice che ci sono stati cali, nasconde la verità, se si prendono in considerazione tutti i morti sul lavoro e non solo gli assicurati INAIL. Del resto in base a questi cali inesistenti si sono fatte leggi contro la Sicurezza dei lavoratori. Occorre anche ricordare che almeno altrettanti sono i lavoratori che muoiono in itinere ogni anno. Complessivamente quest'anno sono oltre 700 i morti per infortuni in Italia compreso l'itinere. L'anno scorso in Europa sono stati 10.000 i lavoratori morti mentre andavano o tornavano dal lavoro (indagine europea). Tantissime le donne sovraccaricate di lavoro oltre che sul posto, anche dai lavori domestici e quando sono alla guida di un automobile hanno spesso incidenti anche mortali. Molti di infortuni poi non vengono riconosciuti come tali a causa della normativa specifica dell'itinere. E quando andate a vedere ogni anno le denunce per infortuni fatte all'INAIL vi accorgete che poi successivamente spariscono mediamente il 30% dei morti perché non vengono riconosciuti come tali da questo Istituto. Occorre ricordare che anche quest'anno, come i precedenti, che un lavoratore su cinque muore travolto dal trattore che guida. Ma nonostante i nostri continui appelli, lanciati ogni anno prima che cominci la strage, chi dovrebbe occuparsene non lo fa, seppure avvertiti attraverso mail. Evidentemente impegnati in cose ben più gravi che la vita dei nostri agricoltori quali il posizionamento personale alle prossime elezioni politiche.

Ma con questa casta parlamentare, nessuno escluso, parlare della vita di chi lavora e come parlare di niente. Sono la Lombardia e il Veneto a pari demerito ad avere fino a questo momento il maggior numero di morti sui LUOGHI DI LAVORO. Le percentuali nelle varie categorie sono sempre quelle tutti gli anni. L'agricoltura ha sempre più del 30% delle morti sul totale, segue l'edilizia che supera sempre il 20%. Poi l'industria e l'autotrasporto che si contendono sempre il terzo e quarto posto in questa triste classifica. Ma queste due categorie sono sempre sotto il 10%, nonostante milioni di addetti. Gli stranieri morti per infortuni sui luoghi di lavoro sono il 10,5% sul totale. E' spaventoso pensare che i nostri giovani non trovano lavoro e si è innalzata l'età della pensione di molti anni anche a chi svolge lavori pericolosi. Anche quest'anno il 31% dei morti sui LUOGHI DI LAVORO ha dai 61 anni in su. La legge Fornero ha contribuito a far morire lavoratori che a quell'età dovevano essere già in pensione e che sono morti a causa degli acciacchi e dei riflessi poco pronti. Adesso cercano di correre ai ripari, ma quando lo scrivevamo anche prima che entrasse in vigore la "Fornero" nessuno ascoltava. Tanto la casta mica ha parenti che vanno sui tetti o che fanno gli autotrasportatori, o ancora che guidano un trattore o lavorano su macchinari pericolosi. Politici parlamentari, dovreste solo vergognarvi ad aver contribuito a questa carneficina. Chi poi controlla gli orari dei degli infermieri, dei medici e del personale sanitario che muoiono numerosissimi sulle strade a causa dell'eccessivo carico di lavoro, e certi giorni con orari di lavoro da far rabbrividire? Lavoratori che distrutti dalla fatica e dallo stress si mettano alla guida di un'automobile rischiando spesso la vita come le cronache e le statistiche raccontano? Si legge che i medici e gli infermieri sono le categorie più a rischio sulle strade, ma poi nessuno fa niente. Eppure anche qui ci sono delle leggi europee che dovrebbero tutelare questi lavoratori sull'orario massimo da non superare, ma che vengono spesso disattese per carenza di personale. Ma poi se succede qualcosa chi risponde? Potrei continuare ma mi fermo qui, questo Paese davvero si merita questa classe dirigente? Io credo di no, e questi dieci anni di monitoraggio hanno visto l'indifferenza di chi ci governa, prova ne è anche l'aumento dei morti sul lavoro. Nessuna differenza tra destra e sinistra. Stessa indifferenza. Purtroppo chi lavora non ha nessuna rappresentanza parlamentare ed è questa la vera anomalia: un parlamento dove comandano e fanno le leggi i lobbysti.

Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro http://cadutisullavoro.blogspot.it

CROLLO PONTE SULL'A14 È DIMOSTRAZIONE DI ANOMALIE E CARENZE IN CATENA APPALTI, PROGETTAZIONE ED EMERGENZA"

E' una delle conclusioni della Commissione Parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, presieduta dalla sen. Camilla Fabbri (Pd)

Ponte crollato sull'A14, l'automobile rimasta sotto il ponte

"Il crollo del ponte sull'A14, in cui il 9 marzo morirono Emidio Diomede e Antonella Viviani di Pagliare del Tronto e rimasero feriti tre operai, è ancora una volta la dimostrazione tragica che gli adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri edili sono impostati quale espressione burocratica e mera produzione e adempimento di oneri formali senza considerare che una vera pianificazione della sicurezza esige il rispetto anche della vita esterna al cantiere edile e in particolare degli utenti, cittadini, collettività che possono essere messi in pericolo dalla gestione del cantiere, come purtroppo è accaduto nel caso concreto". E' una delle conclusioni della Commissione Parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, presieduta dalla senatrice Camilla Fabbri (Pd). La Commissione, che ha raccolto documentazione e ascoltato vari testimoni, rileva anomalie e carenze per la catena degli appalti ("il punto debole della programmazione della sicurezza"), la progettazione e l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'emergenza.

Fonte Riviera News

AGGRESSIONI SUI TRENI. CGIL, CISL, UIL LOMBARDIA ALLA REGIONE: DEFINIRE UN PIANO DI INTERVENTI COORDINATO

Si è svolto in data 20 luglio 2017 presso la Regione Lombardia l'incontro tra Cgil, Cisl, Uil Lombardia, i sindacati di categoria dei trasporti, e l'assessore regionale Alessandro Sorte a seguito della grave aggressione accaduta ieri ai danni di un capotreno di Trenord. I sindacati hanno rilevato con disappunto la mancata presenza all'incontro di Trenord, il cui impegno è indispensabile per ricercare soluzioni adeguate alle difficoltà che si presentano quotidianamente. Cgil, Cisl e Uil regionali hanno chiesto che sia effettuato un monitoraggio degli episodi di violenza in ambito di trasporto ferroviario, per tutelare sia i lavoratori che i passeggeri utenti sui treni e nelle stazioni.

Occorre definire un piano di interventi, coordinato con istituzioni, aziende e forze dell'ordine, per garantire una maggiore sicurezza oltre alla gestione degli episodi di emergenza. Il problema è sul tavolo da tempo ma ad oggi non sono stati individuati percorsi praticabili per arginare le continue manifestazioni di aggressività e violenza.

Nell'interesse di garantire alla comunità viaggiante, lavoratori e passeggeri, le migliori condizioni di sicurezza, Cgil, Cisl e Uil Lombardia si attendono dalla Regione risposte concrete nell'immediato, con il coinvolgimento di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) che ha già esperienza in questo campo. Occorre inoltre un progetto coordinato di investimenti.

AST, TERNI, SCIOPERO E ASSEMBLEE PER LA SICUREZZA

"Il grave incidente all'interno del reparto PIX1 di ThyssenKrupp Ast ripropone con forza e prepotenza il tema della sicurezza all'interno di tutti i luoghi di lavoro, che deve essere prioritaria su tutto". È quanto affermano in una nota i sindacati Fiom Fim Uilm Fismic e Ugl di Terni dopo l'infortunio occorso al lavoratore Ast Gianluca Meneghino il 10 luglio. Le organizzazioni sindacali "esprimono la massima solidarietà e vicinanza alla famiglia dell'amico e collega Gianluca, auspicando e augurando allo stesso il miglior esito possibile". "Quando avvengono questi drammatici eventi - prosegue la nota - ognuno di noi dovrebbe fare una profonda riflessione, interrogandosi sul fatto se sia stato fatto davvero tutto il possibile e necessario per evitarli. E al tempo stesso sviluppare la cultura della sicurezza con investimenti impiantistici, innovazione tecnologica, formazione del personale, coinvolgimento continuo delle rappresentanze sindacali ed un adeguato addestramento dei responsabili aziendali, spesso distratti dagli obbiettivi produttivi". I metalmeccanici negli ultimi mesi hanno sollecitato più volte "un'attenzione diversa sui temi della sicurezza, ai diversi livelli, avendo la percezione che tra buoni propositi annunciati e reali operazioni messe in campo c'era e ancora c'è un notevole scostamento. Non a caso - ricordano -, unitariamente, nella sede della prefettura il 3 aprile 2017 abbiamo proposto un nuovo protocollo che affrontasse tutti i temi inerenti salute ambiente – sicurezza e coinvolgesse tutti i soggetti interessati, al fine di raggiungere un obiettivo comune per il bene di chi sta all'interno e all'esterno della fabbrica". "Oggi, ancora con maggiore forza e maggiore convinzione, riproponiamo quanto sopra detto e sostenuto, auspicando di far ricredere chi in quella occasione ha ipotizzato il superamento del protocollo stesso".

Le sigle sindacali chiedono "una celere risposta alla richiesta di un incontro al prefetto" e valutano positivamente la convocazione da parte della presidente della Regione Umbria per venerdì 14 luglio 2017: "Riteniamo sia necessario con l'azienda un nuovo sistema di relazioni industriali, orientato al confronto, alla discussione volta alla vera risoluzione dei problemi e non ad una modalità 'fittizia' rilevata fino ad oggi". Le organizzazioni sindacali – conclude la nota – "per dare continuità a quanto sostenuto in questi mesi e rivendicando la massima attenzione sui temi della sicurezza, proclamano, a partire dalla giornata del 13 luglio, **un ciclo di assemblee con un'ora di sciopero** da svolgere con i lavoratori su tutti i reparti di Ast".

Fonte sindacale

AST TERNI: SINDACATI E REGIONE, IMPEGNO COMUNE SULLA SICUREZZA

Si è svolto il 18 luglio, a Perugia, nella sede di Palazzo Donini, l'incontro sulle questioni del sito Ast di Terni, che era stato richiesto dalle segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl, e poi aggiornato in seguito <u>all'incidente sul lavoro in cui è rimasto ferito Gianluca Menichino</u>. All'incontro, presieduto dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, hanno partecipato il vice presidente, Fabio Paparelli, il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, e per le organizzazioni sindacali Claudio Cipolla (Fiom), Simone Liti (Fim), Nicola Pasini (Uilm), Gioacchino Olimpieri (Fismic) e Daniele Francescangeli (Ugl). Facendo proprie le preoccupazioni sul tema della sicurezza manifestate dai rappresentanti dei lavoratori nel corso dell'incontro la presidente Marini, il vice presidente Paparelli, ed il sindaco Di Girolamo – confermando che Regione e Comune continueranno ad esercitare con determinazione i loro poteri di vigilanza e controllo - hanno auspicato che anche tutti gli altri soggetti interessati, a partire dalla stessa Azienda, e gli altri organi dello Stato competenti in materia, mettano in atto tutte le azioni necessarie a garantire le massime condizioni di sicurezza dei lavoratori.

A tale proposito è stato altresì auspicato che non solo si proceda al rinnovo del protocollo per la sicurezza, relativo alle Acciaierie, ma lo si estenda alle tematiche della tutela della salute e dell'ambiente, con particolare attenzione alle questioni dell'efficientamento energetico e della procedura relativa alla gara internazionale per il recupero delle scorie. E' stata inoltre condivisa la necessità di richiedere la convocazione del tavolo nazionale al Ministero dello sviluppo economico su Ast Terni per una puntuale verifica degli accordi sottoscritti il 3 dicembre 2014, e per avere dirette informazioni relative allo stato della trattativa tra Thyssen Krupp e la società indiana Tata Steel, e soprattutto come si colloca all'interno di questa trattativa il sito AST di Terni e quali le sue prospettive industriali. Tema questo sul quale, oltre al confronto in sede di Governo nazionale, saranno svolte iniziative anche in sede di Commissione e Parlamento europei. In particolar modo i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori hanno anche posto le questioni relative al posizionamento di AST nel mercato nazionale ed internazionale. Accanto a questo tema, non di secondaria importanza, le organizzazioni sindacali hanno anche evidenziato le criticità presenti ancora oggi nel sito AST di Terni, che richiedono confronto, approfondimento e condivisione delle soluzioni con l'Azienda. Fonte sindacale

LA SICUREZZA SUL LAVORO È UN VOLANO CHE CONTRIBUISCE ALLO SVILUPPO": IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE MATTARELLA ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE INAIL 2016

"L'incontro di oggi costituisce un momento importante per la conoscenza del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali, nonché per la divulgazione della cultura della sicurezza". Queste le prime parole del messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato al Presidente Inail De Felice in occasione della presentazione della Relazione annuale.

"Non è accettabile che ci si ammali a causa del lavoro o che si muoia sul lavoro. – prosegue il messaggio – Promuovere la cultura della prevenzione significa investire sul benessere dei lavoratori e creare occasioni di continuo ammodernamento dei luoghi, delle modalità e degli strumenti di lavoro."

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RLS/RLST UIL

"la Cassetta degli Attrezzi"

Sito UIL

www.uil.it

Sito UIL - Salute e Sicurezza sul Lavoro

http://www.uil.it/newsamb

PROGETTO RLST UIL

http://rlst.uil.it/

COLLANA SSL UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=8348

TUTORIAL PROCEDURE STANDARDIZZATE DVR - UIL

https://www.dropbox.com/sh/qheq2hi3sixoxvc/AABtOb1GYvLmq9PVrTsWbMjya?dl=0

Newsletter RLS NEWS UIL

http://www.uil.it/Documents/RLSNEWS%20n%2064%20luglio%20agosto%202017.pdf

Archivio Newsletter RLS NEWS UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID News=2647

Manuale RLS/RLST UIL "Per non navigare a vista"

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=32&Provenienza=3

AMBIENTE

ROSETO: UN SEGNO DI CIVILTÀ LA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ AMBIENTALE

Parere favorevole della UIL sul Dossier Ecomafia 2017: "le storie e i numeri della criminalità ambientale", presentato oggi a Roma presso la Camera dei Deputati. Una valutazione che, per la UIL - afferma la Segretaria Confederale Silvana Roseto - "si coniuga necessariamente con un rinnovato impegno da parte del Sindacato, insieme agli altri soggetti coinvolti: Magistratura, Forze di Polizia, Capitanerie di porto, Polizia giudiziaria, polizie municipali, e sistema di monitoraggio e controllo sul territorio (ARPA, ISPRA, etc)".

In particolare, la UIL vede in questo Dossier la conferma dell'efficacia della legge 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che, a soli due anni dalla sua entrata in vigore, registra da un lato l'abbassamento percentuale degli ecoreati (-7%) e dall'altro sollecita una maturazione "concordata e sinergica" della società italiana nei confronti dell'ambiente, in termini di rispetto e di tutela.

"Cementificazione, abusivismo edilizio, ciclo illegale dei rifiuti, incendi, roghi e criminalità nel settore agroalimentare sono obiettivi primari anche per la UIL, in una azione costante di lotta alla corruzione e di argine concreto ai tanti "ladri di futuro" che ancora oggi condizionano la vita e le aspettative dei cittadini e dei lavoratori italiani". 03/07/2017

<u>RIFORMA VIA (Valutazione Impatto Ambientale) – Pubblicato in Gazzetta il Decreto Legislativo</u>

Con il Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104, l'Italia in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, ha recepito nel proprio ordinamento la nuova direttiva VIA, il provvedimento – che modifica la Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 inerente la Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti - è entrato in vigore il 21 luglio 2017. Il D.Lgs è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 156 del 6/07/2017.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/06/17G00117/sg

RIFIUTI URBANI- tracciabilità e misurazione - Decreto 20 aprile 2017

Con Decreto 20 Aprile 2017 dei Ministri dell'Ambiente e dell'Economia, vengono dettati i "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Il Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, S.G. numero 117 del 22/05/2017, ed entrato in vigore il 6 giugno u.s., ha l'obiettivo di ancorare le tariffe ai rifiuti domestici prodotti in base quindi alla loro pesatura. La logica del Decreto va nella giusta direzione facendo proprio il principio "più inquini e più paghi" per cui le Amministrazioni locali devono dotarsi di sistemi che facendo leva sulla tracciabilità dell'utente, possono associare la quantità prodotta di rifiuto ad una tariffazione adeguata. Dall'entrata in vigore del Decreto, le Amministrazioni locali hanno tempo 24 mesi per adeguare la tariffazione in base alle nuove disposizioni. Il Decreto sulla base di quanto disposto dal DLgs 152/2006 e dalla legge 147/2013, arriva con forte ritardo ed a nostro avviso, anche in un momento particolare di forte crisi delle Amministrazioni locali che registreranno non poche difficoltà nell'adottare le sue disposizioni.

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/22/17A03338/sg

RAPPORTO AMBIENTE

Il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso al Parlamento il 6 luglio u.s., la "Relazione sullo stato dell'Ambiente", un aggiornamento sulla stato ambientale del nostro Paese ma anche una traccia di futuri scenari possibili su aree tematiche: dalla biodiversità, all'inquinamento, al nostro sistema idrico ed energetico al dissesto ed al consumo del territorio il tutto incardinato nel sistema delle tutele ambientali delineato dalla Comunità Europea.

Di seguito i link: sintesi a cura del Servizio Uil "Ambiente e sostenibilità"

"Relazione sullo stato dell'Ambiente"

http://www.uil.it/documents/SINTESI%20RAPPORTO%20AMBIENTE%2002082017.pdf http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/rsa_2016_170601_web_0.pdf

<u>G7 – AMBIENTE: IL DOCUMENTO FINALE</u>

Nel G7 Ambiente tenutosi a Bologna l'11 e il 12 giugno u.s., dai Ministri dell'Ambiente è stato approvato il Documento Finale di seguito riportato. G7 Environment – Comunicato finale (Communiqué) IT

ISPRA - RAPPORTO RIFIUTI SPECIALI 2017

Presentato il **Rapporto ISPRA 2017** sui rifiuti speciali prodotti nel nostro Paese riferiti all'anno 2015. Circa 132,4 milioni di tonnellate di rifiuti sia non pericolosi che pericolosi è il dato che il Rapporto mette in evidenza sottolineando l'aumento del 3,4% rispetto all'anno precedente. L'aumento riferito, per lo più a rifiuti speciali, ma non pericolosi, sono imputabili al settore delle costruzioni e demolizioni con circa il 41,1%; segue con il 27,1%, il settore legato alle attività del trattamento dei rifiuti e di risanamento e quello manifatturiero con il 20,1%. Per i rifiuti speciali pericolosi l'aumento riguarda, il settore manifatturiero con ben il 39,2% del prodotto totale, il settore per le attività di trattamento del rifiuto con il 30,6% ed il settore dei servizi e dei trasporti con il 20,1%. Altro dato significativo del Rapporto, è riferito alla produzione dei rifiuti sul territorio Nazionale con il Nord Italia maggior produttore di rifiuti, ma anche la macro regione con il più altro tasso di recupero delle materie.

Rapporto in pdf.:

 $http://www.isprambiente.gov.it/files 2017/pubblicazioni/rapporto/RapportoRifiutiSpecialiEd. 2017 n. 264_VersioneIntegrale.pdf$

IMPIANTI NUCLEARI E SICUREZZA: LO SCHEMA DI DECRETO

Fra i provvedimenti approvati dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 12 giugno (vedi quanto approvato in via definitiva su Valutazione d'impatto ambientale e commercializzazione dei prodotti da costruzione) spicca anche il **decreto di adeguamento** alla direttiva 2014/87/Euratom sugli impianti nucleari cui gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 15 agosto 2017, per il momento **in via preliminare**.

Verso un Decreto legislativo di attuazione della direttiva Euratom

Il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari. Al momento è stato attuato in esame preliminare e, a proposito del suo contenuto, il Governo ricorda come si tratti di un atto previsto già nella Legge di Delegazione europea 2014.

AGGIORNAMENTO:

Le Regioni il 12 luglio, hanno espresso il proprio parere sullo schema di Decreto presentato dal Governo: in base al testo diffuso, viene raccomandata la riformulazione dell'articolo 2, comma 1 lettera h) al fine di prevedere per le pubbliche amministrazioni un esonero o in subordine una riduzione degli oneri per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di ispezione e di controllo nonché per effettuare rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'attività istruttoria e per le ispezioni ed i controlli.

La Conferenza delle Regioni, chiede inoltre che il Governo prosegua il dialogo con gli Stati Membri confinanti affinché sia garantito **un tempestivo recepimento della direttiva** con i medesimi standard di sicurezza, auspicando inoltre il coinvolgimento delle Regioni transfrontaliere negli incontri bilaterali inerenti la valutazione della sicurezza degli impianti.

La Direttiva 2014/87/Euratom: contenuto e finalità

La Direttiva cui occorre adeguarsi, che già commentammo a suo tempo, stabilisce **gli obiettivi di sicurezza** da perseguire nelle diverse fasi di vita degli impianti, compresa la disattivazione, nonché le misure dirette a conseguire tali obiettivi.

Integra le norme fondamentali di cui all'articolo 30 del trattato per quanto attiene alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e fa salva la legislazione comunitaria in vigore per la protezione della salute della popolazione e dei lavoratori dai pericoli derivanti dalle **radiazioni ionizzanti**, (in particolare la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio. Inoltre, procede alla **razionalizzazione delle procedure** autorizzative e di controllo, rafforza il ruolo e i mezzi a disposizione dell'autorità di regolamentazione nucleare, disciplina la comunicazione delle informazioni e la trasparenza delle decisioni, nonché i meccanismi di monitoraggio e verifica delle misure applicate, anche attraverso appositi strumenti di scambio di esperienze tra gli Stati membri.

La Direttiva si pone all'indomani degli **incidenti nucleari** di Three Mile Island e Cernobyl, e dell'incidente di Fukushima che hanno nuovamente messo in evidenza l'importanza della funzione di contenimento, che costituisce l'ultima barriera per la tutela delle persone e dell'ambiente dai rilasci radioattivi risultanti da un incidente.

La Direttiva 2014/87/Euratom: adeguamento e gestione incidenti

A proposito della Direttiva, si ricorda che l'adeguamento avverrà **in modo proporzionato**, a seconda della situazione nazionale e in considerazione del fatto che tali Stati membri non dispongono di impianti nucleari, pur garantendo nel contempo che la sicurezza nucleare riceva adeguata attenzione da parte del governo o delle autorità competenti.

Nella Direttiva 2014/87/Euratom si fissano gli obblighi del titolare della licenza, i nuovi requisiti specifici applicabili agli impianti nucleari e le disposizioni relative alla preparazione e risposta alle emergenze sul sito.

Fra gli obiettivi UE fatti propri dalla Direttiva, quello di mantenere **alto il livello in materia di sicurezza nucleare** in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti assicurando un significativo aumento della sicurezza nella progettazione di nuovi reattori con conoscenze e tecnologie all'avanguardia, tenendo conto dei più recenti requisiti internazionali in materia di sicurezza.

Fondamentale anche una adeguata **gestione degli incidenti** e risposta alle emergenze sul sito ai fini della prevenzione e dell'attenuazione degli incidenti, anche attraverso un ricorso a sistemi di gestione efficienti, istruzione, formazione e misure adeguati

Per maggiori informazioni consulta il sito www.governo.it -

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia

ADR 2017: LE PRINCIPALI NOVITÀ PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Il 1° luglio 2017 è entrato definitivamente in vigore il testo emendato degli allegati tecnici A e B all'accordo ADR, come da Direttiva Europea 2016/2309 recepita dal Decreto 12 maggio 2017 e che adegua gli allegati sulle modalità di trasporto di merci pericolose sul territorio Nazionale.

https://www.certifico.com/component/attachments/download/4230 www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/17/17A04092/sg

SISMA, RIMOSSE OLTRE 51 MILA TONNELLATE DI MACERIE NELLA PROVINCIA DI ASCOLI

Oltre 100.000 tonnellate di macerie rimosse nelle aree colpite dal sisma nella regione Marche. 49.739,20 tonnellate di macerie tolte dalle strade (circa il 49.7%), 37.172,05

tonnellate oltre il 37% di materiale raccolto da edifici pubblici crollati e 14.824,30 da edifici privati che corrisponde al 15% del materiale smistato.

"Con i lavori di rimozione e separazione anche di notte – spiega il presidente della Regione Luca Ceriscioli – sono aumentate notevolmente le quantità raccolte in un solo giorno. Quantità che si aggirano intorno alle 2.000 tonnellate al dì. Le attività sono entrate a regime da diversi mesi e si stanno concentrando principalmente sullo smaltimento delle macerie di origine pubblica (strade, edifici pubblici, piazze). Per quanto riguarda le macerie private la gran parte verranno rimosse con i singoli progetti di ricostruzione anche se la regione Marche sta già procedendo in parte con la loro lavorazione, separando persino gli oggetti personali (oggetti di valore, libri, giocattoli, suppellettili domestiche). Stiamo attendendo i cronoprogrammi che i singoli comuni stileranno con gli enti gestore di riferimento, documenti che dovranno giungerci entro il 26 luglio". Nella provincia di Macerata rimosse in totale 49.897,67: 15.857,98 tonnellate da strade o per la messa in sicurezza di strade, 26.730,29 materiale rimosso dagli edifici pubblici e per le aree private la quantità si aggira intorno alle 7.309.

Nella provincia di Ascoli Piceno rimosse 51.574,26 mila tonnellate: 33.617,55 da strada, 10.441,76 rimosse da edifici pubblici (dato riferito principalmente ad Arquata del Tronto), mentre dalle aree private si è raggiunti quota 7.514,95. In particolare il materiale già lavorato ad Arquata del Tronto è di oltre 48 mila tonnellate. Per quanto riguarda l'area del cratere di Fermo già rimosse 263,66 tonnellate concentrate principalmente a Montefortino e Amandola.

Arrivato il 24 luglio agli uffici regionali il primo piano macerie del comune di San Severino Marche. Il cronoprogramma è stato stilato con l'ente gestore, la Cosmari, con data di partenza indicata nel 18 luglio. La conclusione delle operazioni di rimozione è prevista per la fine novembre, con un flusso giornaliero pari a 380 tonnellate per 33.314 tonnellate complessive.

Fonte Piceno News

PUBBLICAZIONI

UN TUTORIAL UIL PER L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE

Di Gabriella Galli

L'introduzione dell'obbligo di utilizzo delle Procedure Standardizzate (PS) (1 giugno 2013) per le imprese fino a 10 addetti , con la possibilità di utilizzo per imprese fino a 50 , ha sanato un'oggettiva condizione di criticità, trovando tuttavia molte imprese impreparate ad affrontare l'obbligo di redazione di un documento che attestasse l'avvenuta valutazione dei rischi in azienda.

Leggi tutto.

di repertoriosalute 3 luglio 2017 -

LAVORI DI NOTTE? LA TUA SALUTE È A RISCHIO: IL CORPO NON RIESCE A RIPARARE I DANNI AL DNA

Le cause riconducibili alla ridotta produzione di melatonina che regola il ritmo circadiano

Lavorare nei turni di notte è pericoloso. Il corpo, a seguito della ridotta produzione di melatonina, perde infatti la capacità di riparare i danni al Dna, esponendo il soggetto all'insorgenza di patologie anche molto gravi. E' quanto emerge da uno studio condotto da un team di scienziati statunitensi guidato dal professor Parveen Bhatti, del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle. I dati raccolti dai ricercatori, pubblicati sulle pagine della rivista *Occupational & Environmental Medicine*, lavorare di notte può ostacolare l'orologio interno del corpo, il cosiddetto ritmo circadiano.

Lavoratori turnisti esposti ai danni cellulari

Gli scienziati, in una precedente ricerca condotta su un gruppo di 223 lavoratori chiamati a prestare la propria opera nei turni di notte, avevano già notato che dormire di giorno provocava una riduzione della "8-OH-dG" nelle urine. L'assenza di questa sostanza chimica, un sottoprodotto che viene a formarsi a seguito della riparazione del Dna, indica una minore capacità del corpo di riparare i danni cellulari. Le conclusioni degli scienziati non si sono fatte attendere: il fattore chiave alla base di questa differenza osservata tra il sonno notturno e quello diurno è la ridotta produzione dell'ormone del sonno, ossia la melatonina.

Carenza di melatonina all'origine del problema

I ricercatori hanno misurato i livelli di 8-OH-dG nei campioni di urina di 50 lavoratori di notte e osservato discordanze importanti nei livelli di melatonina. L'analisi dei campioni hanno permesso di dimostrare che i livelli di melatonina erano esponenzialmente inferiori nei soggetti che svolgevano lavori notturni. Un particolare percorso chiamato NER è coinvolto nella riparazione dei danni al Dna causati dai radicali liberi che vengono prodotti durante la normale attività cellulare e la ricerca ha dimostrato che la melatonina aumenta l'attività dei geni coinvolti nella via NER.

Danni al Dna sono potenzialmente cancerogeni

"I nostri risultati - spiegano gli esperti del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle - indicano che, rispetto al sonno della notte, il sonno del giorno causa una riduzione della produzione di melatonina, associata a una significativa riduzione dell'escrezione urinaria di 8-OH-dG. Questo probabilmente riflette una ridotta capacità del corpo di riparare i danni ossidativi al Dna a causa di livelli insufficienti dell'ormone del sonno. Se tali effetti dovessero esser confermati dai prossimi studi la supplementazione di melatonina potrebbe diventare una soluzione da usare nei soggetti esposti al danno al Dna potenzialmente cancerogeno".

FONTE Tiscali 27 giugno 2017

<u>LAVORO NOTTURNO E ISOLATO: CHI TUTELA IL LAVORATORE</u> E COME?

Obblighi, divieti, idoneità ed evidenze della valutazione dei rischi.

A carico del datore di lavoro vige l'obbligo di considerare anche i rischi derivanti da orari di lavoro notturno. Sono infatti previsti particolari controlli e garanzie per la sicurezza dei lavoratori notturni e - qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino la non idoneità alla relativa prestazione - il lavoratore deve essere adibito a lavoro diurno con mansioni equivalenti qualora esistenti e disponibili.

Si definisce "lavoratore notturno":

- qualsiasi lavoratore che, durante il periodo notturno, svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale
- qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno, almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva. In difetto di disciplina da parte della contrattazione collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro parttime

Quando è vietato il lavoro notturno?

Esistono delle condizioni in cui non è possibile svolgere lavoro notturno: ad esempio gravidanza e puerperio fino al compimento di 1 anno di età dal bambino mentre è facoltativo per la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni

Come accertare l'idoneità al lavoro notturno?

- Il D. Lgs.81/08 stabilisce che l'idoneità debba essere preventivamente e periodicamente accertata nell'ambito della sorveglianza sanitaria tramite:
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato
- visita medica periodica (ogni due anni)
- visita medica su richiesta del lavoratore

Evidenze della valutazione dei rischi

È di fondamentale importanza che il Documento di Valutazione dei Rischi riporti la valutazione degli aspetti connessi alla presenza di lavoro notturno, individuando ed analizzando **fattori di rischio particolari** legati alla mansione ed al contesto di lavoro. Per la definizione dei "fattori di rischio particolari" ci si può riferire a dati di letteratura da cui si evincono, tra le altre, le seguenti condizioni di lavoro:

- Lavorazioni edili, stradali e di scavo
- Lavorazioni estrattive
- Lavorazioni a caldo (siderurgia, laminatoi, fonderie, ecc.) e con esposizione ad alte temperature
- Lavorazioni con movimentazione di carichi pesanti
- Lavori in cui l'operatore è solo all'interno dell'azienda
- Lavori che comportano il controllo di impianti e quadri segnaletici e di comando
- Lavori con attività di guardiania e vigilanza
- Lavori in campo di ordine pubblico, polizia, protezione civile, pronto intervento, incluse le attività gestite dai VVFF
- Lavori in ambito sanitario-assistenziale, in situazioni a connotazione particolarmente stressante (pronto soccorso, astanteria, 118, rianimazione, terapia intensiva, chirurgia)
- Lavorazioni con attività di abbattimento di animali
- Lavorazioni comportanti l'uso di macchine complesse
- Lavorazioni in aziende o aree a rischio di esplosione e rischio elevato di incendio
- Lavorazioni in aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi all'uso di determinati agenti chimici pericolosi
- Lavorazione in aziende con impianti chimici complessi
- Lavorazioni con attività di esazione e maneggio denaro (ad esempio caselli autostradali, biglietterie, casse, distributori di carburante, ecc.)

A tale scopo, c, il software dedicato alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro,

dispone di apposite funzionalità che consentono di:

- Indicare il periodo di lavoro notturno
- Individuare le mansioni e le risorse adibite a lavoro notturno
- Gestire i risultati della sorveglianza sanitaria ed eventuali cambi mansione
- Analizzare eventuali fattori di rischio particolari e predisporre le opportune misure di sicurezza ad integrazione di quelle previste per le analoghe lavorazioni svolte in diurno.

Fonte Punto Sicuro

SICUREZZA DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Pubblicato l'opuscolo informativo dell'<u>Ebitemp</u> (Ente bilaterale per il lavoro temporaneo, costituito per previsione del CCNL del settore della somministrazione) con le informazione per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i **lavoratori in somministrazione** (**lavoro interinale**).

Fonte Repertorio salute

La sicurezza dei lavoratori in somministrazione

RISCHI DA VDT: UN VOLUMETTO DEL MONDO DELL'ARTIGIANATO

È stato pubblicato, con riferimento al mondo dell'artigianato e delle piccole e medie aziende (PMI), il volume Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare, realizzato dall'*Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato Lombardia* (OPRA Lombardia) e dai vari *Organismi Paritetici Territoriali Artigiani* (OPTA): una pubblicazione che nasce come strumento di consultazione per favorire una corretta applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare

GUIDA ANCE

Nell'opuscolo informazioni indispensabili su ruoli e responsabilità previsti dal TUSL, criteri e requisiti della delega di funzioni, modelli ed esempi subito utilizzabili dal datore di lavoro.

Fonte Bibus net

Clicca qui per scaricare l'opuscolo dell'ANCE "La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro"

<u>FUMO PASSIVO SPAZI CONFINATI, RISCHI E GESTIONE, VOLUME MINISTERO SALUTE</u>

Fumo passivo, spazi non regolamentati dalla Legge Sirchia, tutela della salute. Questo il tema del **volume pubblicato dal Ministero della Salute** e dal proprio gruppo di lavoro Gard – Un mondo dove respirare liberamente. Norme, effetti del fumo, proposte per la gestione del fumo passivo negli ambienti aperti, semi aperti e confinati.

Info: Ministero della Salute, La tutela dal fumo passivo negli spazi confinati o aperti non regolamentati dalla Legge 3/2003 art.51 (Legge Sirchia) e successive modificazioni

LA PREVENZIONE E LA SALVAGUARDIA DI CHI LAVORA E PRODUCE IN AGRICOLTURA" - FOGGIA, 28/29 APRILE 2017

Pubblicate le presentazioni del convegno "La prevenzione e la salvaguardia di chi lavora e produce in agricoltura. I piani nazionale e regionali 2014–2018: attività e prospettive" tenutosi a Foggia, in occasione della 68esima Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia, il 28 e 29 aprile 2017.per la documentazione, clicca qui

Fonte Sirs

<u>ISPEZIONE D'USO E PERIODICA PER UN PARAPETTO PROVVISORIO</u>

L'ispezione d'uso di un parapetto provvisorio deve essere condotta dal lavoratore che deve ispezionare, con le modalità indicate nella tabella e comunque in accordo con le istruzioni del fabbricante, mediante controllo visivo, lo stesso prima e dopo l'uso includendo ogni suo componente. Il lavoratore deve immediatamente segnalare qualsiasi difetto o inconveniente rilevato.

L'ispezione periodica deve essere effettuata da persona competente (che può essere il lavoratore stesso) ed essere eseguita con le modalità indicate nella tabella e comunque in accordo con le istruzioni del fabbricante. Il controllo deve essere di tipo visivo e/o strumentale. Il parapetto provvisorio deve sempre essere sottoposto ad ispezione periodica, anche quando l'intervallo di messa in opera è minore della periodicità richiesta dal fabbricante, soprattutto quando la sua efficienza è strettamente legata al serraggio dei bulloni.

Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro - Vai all'articolo completo...

TUMORI PROFESSIONALI | QUADERNO MEDICINA LAVORO ASL PARMA

Pubblicato dalla ASL di Parma un opuscolo su **Tumori Professionali: Quaderno di Medicina del Lavoro**. L'opuscolo si propone di promuovere una maggiore collaborazione tra medici del lavoro e clinici (Medici di medicina generale, ospedalieri, specialisti ambulatoriali), per garantire l'approfondimento dell'anamnesi professionale nel corso degli accertamenti sanitari e rendere maggiormente fruibili, dagli stessi medici, gli adempimenti di legge connessi alle neoplasie professionali. L'obiettivo sarà quello di far emergere quei casi di tumore professionale che, attualmente, sono misconosciuti, per intraprendere le successive azioni a carattere preventivo e di tutela previdenziale.

Fonte Iclhub

OSSERVANZA OBBLIGHI REACH IN EUROPA: BASSE LE NON CONFOMITÀ

30 giugno 2017 fonte: ECHA

ECHA rende noti i risultati di **una ricerca** sull'osservanza del rispetto degli obblighi di autorizzazione REACH per l'uso e l'immissione in commercio di **13 sostanze** con autorizzazione **in scadenza al 2015**. Basso **il tasso di non conformità** per chi ha usato le sostanze o le ha messe in commercio, rispettivamente del 10,7% e dell'8,9% del campione analizzato.

La maggior parte delle imprese europee ispezionate ha dunque **rispettato gli obblighi di autorizzazione** REACH: questi i risultati del progetto pilota europeo che ha svolto 802 ispezioni in **17 paesi partecipanti al Forum** per lo scambio di informazioni sull'attuazione di 13 sostanze di particolare rilevanza. **La stragrande maggioranza** delle aziende non ha effettivamente utilizzato (93%) o piazzato sul mercato (92%) una delle sostanze che avevano una data di scadenza nel 2015.

Le ispezioni nelle aziende che hanno utilizzato o messo le sostanze sul mercato hanno mostrato un tasso di non conformità rispettivamente del 10,7% e dell'8,9%. In tutti i casi di inosservanza, gli ispettori hanno adottato misure di esecuzione appropriate, come consulenza verbale o scritta, presentazione di ordini amministrativi o denunce penali per ovviare alle inadempienze.

La relazione del progetto è disponibile sul sito di ECHA

SPAZI CONFINATI: IL RISCHIO AZOTO NEL SETTORE CHIMICO E FARMACEUTICO

Un intervento si sofferma sul rischio azoto nel settore chimico/farmaceutico e sulle implicazioni nei lavori in appalto. L'approccio metodologico per le perdite di azoto, gli spazi confinati, la manutenzione di serbatoi/vasche e i lavori in appalto.

Autore: Tiziano Menduto - Categoria: Spazi confinati

MEDICO COMPETENTE: CHECK LIST CALZATURE DI PROTEZIONE

Questionari e schede per la pratica quotidiana del medico competente, da confrontare e discutere assieme. Un questionario per verificare l'utilizzo delle calzature di protezione.

Autore: Luigi Dal Cason - Categoria: Medico competente

LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DEL COMPARTO TURISTICO ALBERGHIERO

Una check list si sofferma sulle procedure standardizzate per l'effettuazione della valutazione dei rischi nelle strutture turistico-ricettive. I DPI per gli addetti alle cucine e la sicurezza degli addetti alla lavanderia e alla portineria/ufficio.

Autore: Redazione PuntoSicuro - Categoria: Ristorazione e turismo

GUIDA UE PREVENZIONE RISCHI SUI PESCHERECCI

Guida UE non vincolante per i rischi a bordo di piccoli pescherecci Fonte Commissione Europea - www.euosha.eu

VADEMECUM ADDETTI PRIMO SOCCORSO NELLE SCUOLE

Manuale tecnico informativo di INAIL e VV.FF. Per agli addetti al pronto soccorso e alle emergenze nelle scuole del primo ciclo.

LEGISLAZIONE - ACCORDI

BANGLADESH, TESSILE: INTESA SULLA SICUREZZA

Un passo in avanti nella tutela della sicurezza sul lavoro. Lo annuncia la Campagna Abiti Puliti, filiale italiana dell'iniziativa internazionale Clean Clothes Campaign, citando l'accordo raggiunto tra le federazioni sindacali globali Industriali, UNI Global Union (la federazione internazionale che unisce i sindacati del settore servizi) e diversi marchi e i distributori del settore abbigliamento per il rinnovo dell'Accordo per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici. Ad oggi, segnala la nota, 13 marchi hanno siglato l'intesa mentre altri 8 hanno assunto l'impegno di firmarla. Nelle prossime settimane le adesioni potrebbero aumentare. L'obiettivo dell'accordo consiste nel "garantire l'identificazione e la correzione dei rischi presso le loro fabbriche in Bangladesh" attraverso opere di ristrutturazione e di messa in sicurezza delle fabbriche coinvolte.

"Il nuovo Accordo, che entrerà in vigore nel maggio del 2018 a scadenza dell'attuale, estende il programma per altri tre anni" si legge nella nota. "Ciò comporta la prosecuzione di ispezioni robuste e indipendenti sulla sicurezza per garantire che i progressi raggiunti nel primo periodo siano mantenuti e che i proprietari delle fabbriche non tornino alle pratiche insicure del passato". E ancora: l'intesa, come il prima, è siglata "tra sindacati, marchi di abbigliamento e distributori e include, in qualità di 'testimoni', quattro organizzazioni non governative per i diritti del lavoro: la Clean Clothes Campaign, l'International Labor Rights Forum, il Maquila Solidarity Network e il Worker Rights Consortium".

Secondo Ineke Zeldenrust, esponente della Clean Clothes Campaign, l'accordo dovrebbe garantire "la prosecuzione del programma più efficace per garantire la sicurezza nelle fabbriche nell'era contemporanea della produzione globale di abbigliamento", un'iniziativa che avrebbe già prodotto "più di 100.000 miglioramenti documentati sulla sicurezza in più di 1.500 fabbriche di confezionamento che impiegano più di 2.5 milioni di lavoratori". Il programma, precisa Scott Nova, Direttore Esecutivo del Workers Rights Consortium, costituirebbe così "l'antidoto ai sistemi volontari di ispezione che hanno fallito miseramente nel proteggere i lavoratori in Bangladesh e che hanno portato al crollo catastrofico del Rana Plaza".

L'obiettivo dell'intesa, precisa la nota, "non è concedere altro tempo per completare le misure richieste alle imprese attualmente coinvolte nei piani di risanamento. Tutte le imprese attualmente coinvolte dall'Accordo devono infatti completare i piani di azione correttivi entro le scadenze previste e non oltre maggio del 2018. L'ispettorato istituito dall'Accordo garantirà il rispetto di queste scadenze". Tra i nuovi elementi introdotti dal piano spiccano "un mandato a pagare trattamenti di fine rapporto per le fabbriche che chiudono o si trasferiscono per ragioni di sicurezza, protezione per i rappresentanti sindacali che fronteggiano rappresaglie da parte del proprio datore di lavoro quando richiedono maggiore sicurezza e miglioramenti del meccanismo di risoluzione delle controversie, che vincola i marchi al rispetto dei loro impegni".

La speranza degli attivisti è che si possa avviare ora un'espansione negoziata dell'intesa per includere altri settori produttivi collegati prodotti collegati come tessuti per la casa e calzature, filati e stoffa che, al momento, non sono coinvolti nell'iniziativa regolamentare. "Accogliamo con favore il linguaggio nel nuovo accordo che consente potenziali negoziati per includere fabbriche fuori dall'attuale ambito dell'accordo", ha dichiarato Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti. Fonte Valori

PER APPROFONDIRE:

Il testo del nuovo Accordo [LEGGI] L'annuncio delle Federazioni sindacali globali [LEGGI]

REGISTRO TUMORI: DOPO IL SÌ BIPARTISAN, IL TESTO ALL'ESAME DEL SENATO

Dopo il sì unanime della Camera alla proposta di legge che istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori, il testo passa al Senato per lo step conclusivo. Il percorso dovrebbe essere in discesa e il via libera finale sembrerebbe scontato e potrebbe arrivare a stretto giro. Il testo approvato da Montecitorio giovedì scorso è la sintesi di sette proposte di legge bipartisan. Dopo il sì definitivo di palazzo Madama sarà finalmente possibile mettere in rete i dati dei 43 registri regionali e dei 31 sistemi di sorveglianza e aumentare il monitoraggio della situazione epidemiologica su tutto il territorio nazionale. Avere certezza dei dati permetterà una migliore programmazione sanitaria, la verifica della qualità delle cure e la valutazione dell'assistenza sanitaria in campo oncologico: tutti obiettivi previsti dalla legge in via di approvazione. Fonte Il Sole 24 Ore – Sanità - <u>Il provvedimento</u> all'esame del Senato

COMMISSIONE PARLAMENTALE INFORTUNI: PROROGA FINO AL TERMINE DELLE LEGISLATURA

Commissione parlamentare infortuni: era stata istituita con la delibera del Senato del 4 dicembre 2014 e, in occasione della 3a relazione annuale, palazzo Madama avrebbe potuto verificare l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione dei lavoro. Cosa che ora è avvenuta, con la nuova delibera del 27 giugno 2017, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 153 del 3 luglio 2017.

La Commissione parlamentare infortuni ("Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") è stata istituita in base all'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del regolamento del Senato ed è composta di venti senatori, nominati dal presidente del Senato, da un presidente e da due vice-presidenti.

Fra i compiti della Commissione parlamentare infortuni: accertare il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali, l'incidenza del fenomeno in ragione del genere delle vittime, l'entità della presenza dei minori, la cause degli infortuni, il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche, l'idoneità dei controlli, l'incidenza sul fenomeno nelle imprese controllate dalla malavita organizzata.

La Commissione parlamentare infortuni riferisce al Senato annualmente.

Qui nel link e di seguito di seguito il testo della proroga e la delibera del Senato del 4 dicembre 2013.

Fonte Ambiente e sicurezza.

PENSIONE DI INABILITÀ: DECRETO MINISTERIALE PER LE PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE DA AMIANTO

Il giorno 18 luglio 2017, è stato pubblicato sulla G.U. N° 166 il DM avente ad oggetto: "Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale derivanti da esposizioni all'amianto, ai sensi dell'art. 1, comma 250, Legge 11 dicembre 2016 N° 232 (legge di bilancio 2017). (scarica il testo del Decreto in formato .pdf)

Sono interessati quei lavoratori o ex lavoratori, **dipendenti di aziende private o pubbliche** che **non sono titolari di alcun trattamento pensionistico**, affetti dalle seguenti patologie:

- 1. **Mesotelioma pleurico** (codice C45.0),
- 2. **Mesotelioma pericardico** (codice C45.2),
- 3. **Mesotelioma peritoneale** (codice C45.1),
- 4. **Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo** (codice C45.7),
- 5. **Carcinoma polmonare** (codice C34),
- 6. **Asbestosi polmonare** (codice J61) *

Riconosciute dall'INAIL o da altre amministrazioni competenti come patologie di origine professionale.

Requisiti:

- 1. Requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell'Assicurato **almeno 5 anni** nell'arco dell'intera vita lavorativa.
- In deroga alla legge che regola le pensioni di inabilità, non necessariamente l'interessato deve essere impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Se viene riconosciuta la pensione di inabilità non potrà più svolgere alcuna attività lavorativa.

La legge **decorre dal 2017** (€20 milioni di copertura finanziaria), dal **2018**, ogni anno, la copertura finanziaria è di €30 milioni.

Il riconoscimento per gli aventi diritto può venire differito per mancanza di copertura. Quando presentare le domande:

Le domande debbono essere presentate all'INPS entro il 31 marzo di ogni anno.

Per il 2017 la scadenza è il 16 settembre 2017 (entro e non oltre il 60° giorno successivo la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del 18.7.2017 quindi i 60 gg decorrono dal 19.7.2017).

Inoltre l'INPS di intesa con l'INAIL e le altre amministrazioni, dovrà emettere una circolare applicativa.

Abbiamo comunque riscontrato un problema, che riteniamo debba essere chiarito dal *Ministero:* tra quello che viene dettato dalla legge e il decreto applicativo.

La legge parla di **non cumulabilità con altri benefici pensionistici** (il termine benefici pensionistici è stato più volte interpretato), il decreto ministeriale aggiunge l'**incumulabilità con la rendita vitalizia** <u>liquidata</u> <u>per lo stesso evento invalidante</u> (il termine rendita vitalizia si riferisce a quanto eroga l'INAIL).

Concretamente se la pensione non può essere cumulata con la rendita vitalizia, per alcuni aventi diritto vuol dire non avere alcun beneficio economico, in quanto la rendita INAIL potrebbe risultare superiore all'importo di pensione (visto che sono sufficienti 5 anni di contributi per la pensione di inabilità, anche se maggiorata ai sensi della legge 222/1984). Scarica il testo dell'Art. 1, comma 250 della Legge 232/2016

- (*) nella legge 232/16 è stato riportato un codice sbagliato che non corrisponde alla patologia individuata come asbestosi, mentre il codice riportato nel decreto ministeriale è corretto (J61)
- p. AFeVA Emilia Romagna Milena Pareschi

SISMA. PROTOCOLLO LEGALITA'

A siglarlo il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, i rappresentanti della Struttura di missione creata ad hoc nel 2016, quelli di Invitalia e degli Ispettorati del lavoro dei territori coinvolti e i sindacalisti di FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil.

Il protocollo prevede l'attuazione di un "Piano di controllo coordinato dei cantieri e dei subcantieri" interessati ai lavori, e l'obbligo di redigere e conservare il 'Settimanale di cantiere', con una serie di informazioni come l'opera da realizzare, l'indicazione della ditta, eventuali subcontraenti, i mezzi, il referente di cantiere. Viene istituito un apposito tavolo di monitoraggio per contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, per verificare le modalità di assunzione della manodopera, gli adempimenti relativi alla legislazione sul lavoro e l'applicazione del CCNL.

Soddisfatti Donato Bernardo Ciddio (Feneal), Salvatore Scelfo (Filca), Graziano Gorla (Fillea): "Adesso – hanno dichiarato – auspichiamo l'immediata costituzione di Tavoli territoriali di monitoraggio. Valutiamo positivamente l'intenzione espressa di migliorare gli strumenti di controllo e prevenzione attraverso il Durc per congruità, il documento unico di regolarità contributiva, e il 'Settimanale di cantiere', da trasmettere alle competenti Casse edili", hanno concluso.

LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN PIEMONTE: DALLA COLLABORAZIONE DEGLI ORGANISMI PARITETICI ALLE PROCEDURE PER LA VIGILANZA

Con Accordo del 20 giugno 2017, il sistema associativo di Confindustria in Piemonte e CGIL/CISL/UIL regionali hanno aggiornato la procedura per chiedere la collaborazione degli Organismi Paritetici Provinciali di loro riferimento nella formazione dei lavoratori e degli RLS, ai sensi dell'art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Queste, in sintesi, le due fasi in cui si articola la nuova procedura, operativa dal 1° luglio 2017:

- 1. Ricevuta la richiesta di collaborazione (da redigere su apposito modulo), l'OPP interessato invia all'azienda una sorta di vademecum contenente le indicazioni essenziali per una formazione dei lavoratori e/o degli RLS conforme alla normativa in vigore;
- 2. La collaborazione resa attraverso l'invio del vademecum si perfeziona, per silenzioassenso, nel momento stesso in cui l'azienda attesta all'OPP il proprio impegno ad osservare i contenuti di tale documento.

Non sono previsti ulteriori adempimenti a carico azienda né, di norma, approfondimenti di merito da parte degli OPP.

Altra novità di interesse per le aziende operanti sul territorio piemontese è l'aggiornamento, da parte della Regione Piemonte, delle "Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" nonché delle "Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione" nella stessa materia (entrambi i documenti sono consultabili nella sezione "Formazione figure DLgs 81/08" del sito www.regione.piemonte.it).

Il primo documento, giunto alla terza edizione, riassume le modalità previste dalla normativa in vigore per il corretto svolgimento delle attività formative, dedicando particolare attenzione ai requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti formatori (gli elenchi di quelli già abilitati da un'apposita Commissione sono consultabili nella predetta sezione del sito regionale).

Il secondo documento ha invece l'obiettivo di rendere omogenea sul territorio l'attività di vigilanza sugli aspetti formativi, definendo le procedure a cui il personale ispettivo delle ASL deve attenersi nell'ambito degli accertamenti effettuati sia durante che dopo lo svolgimento dei corsi. Di interesse operativo anche per l'utenza sono le tabelle allegate al provvedimento, che riassumono le caratteristiche essenziali di ogni singola tipologia di corso.

Leggi:

- Il comunicato Confindustria Piemonte e CGIL CISL e UIL Piemonte "Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza"
- Il comunicato Confindustria Piemonte e CGIL CISL e UIL Piemonte "Formazione lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro"

Fonte RSPPITALIA

<u>PROTOCOLLO D'INTESA TRA INAIL E ISPETTORATO NAZIONALE</u> DEL LAVORO

Protocollo d'intesa per collaborazione istituzionale finalizzata a salvaguardare la continuità dell'attività di vigilanza ispettiva in materia assicurativa e garantirne un efficace svolgimento.

Il protocollo d'intesa ha durata di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del 10 luglio 2017.

Protocollo d'intesa Inail - Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl)

RINNOVATO IL CCNL DEI PANIFCATORI

Oltre alla parte economica dal punto di vista normativo è stata valorizzata la contrattazione di II livello e la bilateralità territoriale. Nel capitolo relativo a salute e sicurezza è stato introdotto la figura del RLS di sito, che avrà il compito di svolgere un'adeguata tutela anche per le aziende appaltatrici. Interventi anche per i lavoratori migranti, per le prestazioni sanitarie integrative. Ulteriori novità sul mercato del lavoro agevolando la prima assunzione e il reimpiego per gli inoccupati e disoccupati da oltre 6 mesi, esclusivamente con rapporti a tempo indeterminato. Importante il ruolo riconosciuto all'Ebipan (Ente bilaterale di settore) che avrà il compito di monitorare l'andamento dell'utilizzo di tale strumento e di approvare il piano formativo di 60 ore nel biennio.

MODULI CIL E CILA

I modelli unici semplificati per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera sono stati approvati dalla Conferenza unificata.

Il nuovo modulo CILA unifica e razionalizza quelli in uso negli ottomila Comuni Italiani e dà attuazione alle semplificazioni del decreto "Sblocca Italia". Per gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici - compresi l'apertura di porte e lo spostamento di pareti interne, gli accorpamenti e i frazionamenti - è sufficiente una semplice comunicazione che può essere compilata in pochi minuti dall'interessato e asseverata da un professionista.

Il modello CIL potrà essere utilizzato per alcuni interventi particolari come ad esempio le opere temporanee, l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e la pavimentazione degli spazi esterni degli edifici.

Destinati a rendere più semplici gli adempimenti per milioni di cittadini e imprese, i due modelli sono il frutto del nuovo metodo di lavoro inaugurato con l'agenda per la semplificazione: collaborazione tra Governo, Conferenza dei presidenti delle Regioni, ANCI e coinvolgimento delle associazioni del mondo imprenditoriali e degli ordini professionali.

Le Regioni stanno adottando i nuovi moduli (vai alla pagina dedicata al monitoraggio).

Documentazione

- Il modulo CILA (vai al modulo in .pdf) (scarica il modulo in .rtf)
- Il modulo CIL (vai al modulo in .pdf) (scarica il modulo in .rtf)
- L'accordo in Conferenza unificata per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la CIL e la CILA (vai al testo in .pdf)

[30/06/2017]Ministero della Salute: la tutela dal fumo passivo negli spazi confinati Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato un documento relativo alla tutela dal fumo passivo negli spazi confinati o aperti non regolamentati dalla Legge 3/2003 art.51 (Legge Sirchia) e successive modificazioni. Amb lav

[03/07/2017] Sorveglianza E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 147 del 26/06/2017 il Decreto 7 aprile 2017, n. 101. Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

DA AMBLAV

- Attuazione della direttiva n. 2014/52/UE in materia di valutazione di impatto ambientale, in G.U. il Decreto Legislativo Vai alla news...
- In G.U. UE la Rettifica del regolamento (UE) 2017/776 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele Vai alla news...
- Linee guida su dotazione e uso di defibrillatori semiautomatici in strutture sportive dilettantistiche, in G.U. il Decreto Vai alla news...
- Ministero Ambiente: prorogato il termine per gli **interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici** Vai alla news...
 - Finanziamenti INAIL nel campo dell'edilizia sanitaria Vai http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/997713/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione14-h2_h2191&spart=si
- INAIL: pubblicato volume sull'uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali Vai alla news...

LOMBARDIA, CONTRIBUTI UNA TANTUM AI COMUNI PER RIMOZIONE CEMENTO-AMIANTO

È stato indetto dalla Regione Lombardia un **nuovo bando** per finanziare interventi di rimozione di cemento amianto e materiali contenenti amianto dalle strutture pubbliche. Per incentivare rimozione e smaltimento, convenzioni con aziende addette allo smaltimento dagli edifici domestici.

140.668 euro la dotazione. Possono presentare domanda Comuni, Unioni di Comuni o loro aggregazioni e Comunità Montane della Lombardia che rispondano a tali requisiti:

- "A) Avere in essere una convenzione per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, in caso di limitate metrature, con azienda specializzata, iscritta all'Albo Gestori Ambientali quantomeno nelle categorie 10 A e 5 predisposta ai sensi del d.d.u.o. 4523/15;
- b) Avere predisposto progetto preliminare di rimozione di cemento-amianto da struttura pubblica;
- c) Avere implementato la banca dati di cui al successivo punto C. 1. (Registrazione sulla banca dati dei Comuni che hanno attivato la convenzione per rimozione e smaltimento)".

15.000 euro contributo massimo, finanziamenti a fondo perduto che copriranno totalmente o parzialmente la spesa. Liquidazione contributi 50% con impegno di spesa e 50% a fine lavori-smaltimento. Fonte Quotidiano sicurezza.it

Domanda su www.siage.regione.lombardia.it, scadenza ore 16:00 del 28 luglio 2017. Info: Regione Lombardia, contributi una tantum rimozione cemento-amianto

INFORTUNI SUL LAVORO, IL FRIULI ESTENDE LE ESENZIONI DEL TICKET ALLE FORZE DELL'ORDINE

Nonostante i rischi quotidiani ai quali queste categorie di lavoratori sono esposti, la norma nazionale **non** prevedeva la copertura Inail per i vigili del fuoco, le forze di polizia, carabinieri e volontari del Soccorso alpino e della Protezione civile

«La Regione estenderà le esenzioni del ticket alle Forze dell'ordine in caso di infortuni sul lavoro. Infatti - fa sapere la consigliera regionale Renata Bagatin (Pd) - nonostante i rischi quotidiani ai quali queste categorie di lavoratori sono esposti, la norma nazionale non prevede la copertura Inail per i vigili del fuoco, le forze di polizia, carabinieri e volontari del Soccorso alpino e della Protezione civile. Si tratta di una mancanza alla quale era assolutamente necessario dare una risposta, proprio per il servizio fondamentale che tali categorie offrono alla comunità in termini di sicurezza». Per questo, l'esponente del Pd ha presentato all'Aula un ordine del giorno collegato all'assestamento di bilancio 2017 che impegna la Giunta regionale a prevedere, per

questi lavoratori, l'esenzione del ticket sia per le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, sia per le prestazioni eseguite in Pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza.

«Parliamo di persone deputate a salvaguardare la nostra sicurezza - sottolinea la Bagatin - e che poi, nel caso non remoto in cui debbano ricorrere a cure mediche in caso di infortuni sul lavoro, dovrebbero contribuire di tasca propria al pagamento del ticket, a differenza di molti altri lavoratori che hanno la copertura Inail. Di fronte a questo paradosso, abbiamo ritenuto quindi necessario porre un rimedio».

Fonte Trieste News

SMART WORKING E TELELAVORO: AL VIA LE LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE

Regolamentati lo smart working e il telelavoro. La Presidenza del Consiglio dei ministri emana le regole per l'organizzazione dei due istituti fornendo anche indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato le linee guida per l'organizzazione del lavoro fornendo le regole per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. Queste regole sono stabilite in attuazione dei commi 1 e 2, articolo 14 della legge n. 124/2015, e ai sensi del disegno di legge A.S 2233-B, ora legge n. 81/2017, che ha introdotto l'istituto dello smart working. Le linee guida sono contenute nell'allegato al nuovo documento e tra le diverse indicazioni, al capitolo 6, sono fornite, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le istruzioni esemplificative per la definizione dei contenuti minimi dell'informativa che il datore di lavoro deve predisporre e consegnare alla lavoratrice o al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.

Fonte Ambiente e Sicurezza

DATORE DI LAVORO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE, DECRETO 30 MAGGIO 2017

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 luglio 2017 il Decreto 30 maggio 2017 *Individuazione del datore di lavoro del Comando carabinieri per la tutela della salute.* All'articolo 1 il decreto individua il **comandante dei Carabinieri per la tutela della salute come datore di lavoro** per la sede centrale e le sedi periferiche che rispondono allo stesso comando.

Info: Decreto 30 maggio 2017 GU 19 luglio 2017

D.LGS N.81/2008 EDIZIONE GIUGNO 2017

È uscita la nuova edizione del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

D.Lgs. 81/2008 - Ministero del Lavoro

www.lavoro.gov.it/documenti-e.../Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf

SICUREZZA FUOCHI ARTIFICIALI: UNA NUOVA CIRCOLARE DEL MINISTERO

Nuove disposizioni per garantire l'incolumità degli spettatori Sicurezza fuochi artificiali: la commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti (ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale) ha approfondito i profili tecnici e ha fornito parere favorevole a nuove istruzioni con la circolare 13 luglio **2017**, pubblicata sulla G.U. n. 169 del 21 luglio 2017. La circolare in materia di altre sicurezza fuochi artificiali segue due circolari: 1a **559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001**, pubblicata sulla G.U. n. 27 del 2 febbraio 2001; e la n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio 2014 pubblicata sulla G.U. n. 131 del 9 giugno 2014. Per quanto riguarda la sicurezza fuochi artificiali acquatici, la nuova circolare ricorda i contenuti della vigente norma europea En 16261-1. Fonte Ambiente e Sicurezza. La circolare 13 luglio 2017 sulla sicurezza fuochi artificiali potete trovarla qui.

<u>BENEFICI CONTRIBUTIVI E POSSESSO DEL DURC: I</u> CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con propria Circolare n. 3/2017 del 18 luglio 2017, interviene in materia di Benefici Contributi e possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In particolare, l'Ispettorato fornisce indicazioni al proprio personale ispettivo circa l'applicazione dell'**art. 1, co. 1175, della Legge n. 296/2006**, il quale **prevede il recupero dei benefici** normativi e contributivi in assenza di DURC da parte dell'Impresa. <u>CIRCOLARE N. 3/2017 DEL 18/07/2017</u>

REGOLAMENTO REACH.-COME SI REGISTRANO LE SOSTANZE CHIMICHE

Il 31 maggio 2018 si sta avvicinando e le imprese devono prepararsi per registrare in tempo le sostanze chimiche che producono o importano.

Per fare questo occorre contattare l'ECHA per accertarsi se la sostanza di proprio interesse è già stata registrata da altre imprese.

Se la sostanza è già stata registrata, seguire le indicazioni dell'ECHA per condividere con le altre imprese registranti i dati da presentare.

Se la sostanza non è stata registrata, avviare le attività necessarie per predisporre il fascicolo di registrazione. Fonte Ministero - Clicca qui per maggiori informazioni

REGIONE MARCHE - DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI 3 APRILE 2017, N. 40 PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO "CHI BEN COMINCIA LAVORA IN SICUREZZA" AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO COSÌ COME PREVISTO DALLA L. 107/2015

DECRETO LEGISLATIVO DEL 29 MAGGIO 2017, N. 97.

Antincendio: con il D. Lgs. Del 29/05/2017 previste ingenti sanzioni per i titolari delle attività e per chi certifica il falso.

Fonte: Foglio Tecnico Antincendio.

Dal giorno 8 luglio è entrato in vigore il D. Lgs. del 29 maggio 2017, n. 97 "Disposizioni recanti modifiche al D.lgs n.139/2006, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al D.lgs n.217/2005, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017) che prevede la sostituzione dell'articolo 20 del D. Lgs. 139/2006 relativo a "Sanzioni penali e sospensione dell'attività".

CALL CENTER E SOFTWARE GESTIONALI: CIRCOLARE INL SUL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI FONTE: REDAZIONE BANCA DATI SICUROMNIA - Insic

Con circ. n. 4/2017 l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) fornisce indicazioni operative in ordine alla valutazione dei presupposti del **provvedimento autorizzativo ministeriale** (di cui all'art. 4 della L. n. 300/1970), nelle ipotesi di installazione e utilizzo di diversi applicativi **software gestionali** da parte delle imprese che svolgono **attività di call center**. La circolare fornisce in particolare chiarimenti sull'utilizzo del **sistema di gestione integrato e multicanale "CRM" (Customer Relationship Management)** ed evidenzia importanti **limitazioni** cui sono tenute le imprese del

settore nell'uso di ulteriori software finalizzati al monitoraggio dell'attività telefonica e della produttività di ciascun operatore di Call Center.

Il sistema CRM: strumento di lavoro o di controllo?

I call center utilizzano nello svolgimento della propria attività diversi strumenti, anche informatici, dai quali potrebbe derivare **un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori**, sottolinea l'Ispettorato: in particolare sul sistema "CRM" (Customer Relationship Management): **un sistema di gestione e archiviazione** che consente di associare automaticamente al numero del cliente che effettua la chiamata, tutti i dati anagrafici, di natura contrattuale e di gestione delle chiamate dello stesso.

Tuttavia, qualora tale dispositivo consenta il mero accoppiamento fra la chiamata e l'anagrafica del cliente senza possibili ulteriori elaborazioni, lo stesso può essere considerato - scrive l'Ispettorato - uno strumento che serve al lavoratore per "rendere la prestazione lavorativa..." ai sensi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/1970, e dunque si può prescindere dalla necessità sia dall'accordo sindacale, sia dal provvedimento autorizzativo, previsti dalla legge.

Gli ulteriori software di controllo

Esistono poi **ulteriori software** che consentono, invece, il monitoraggio dell'attività telefonica e della produttività di ciascun operatore di Call Center: trattasi di software che raccolgono ed elaborano in tempo "quasi reale" i dati relativi agli stati di attività telefonica di ciascun operatore (libero, non disponibile, in pausa, ecc.) e i tempi medi di evasione delle diverse lavorazioni, e software che quantificano la produttività giornaliera per ogni servizio reso, il tempo dedicato al lavoro per ciascuna commessa e le pause effettuate da ogni singolo lavoratore.

Tali software, secondo l'Ispettorato, seppure funzionali a più o meno generiche esigenze produttive, "consentono di realizzare un monitoraggio individualizzato costante e continuo su tutti gli operatori che finisce per dar vita ad un controllo minuzioso su tutta l'attività svolta" eliminando del tutto qualunque margine spaziotemporale nel quale il lavoratore stesso possa ragionevolmente essere certo di non essere osservato, ascoltato o comunque "seguito" nello svolgimento della propria attività e dei propri movimenti.

Sottolinea il Ministero che: "Non bisogna dimenticare, infatti, che l'installazione e l'utilizzo di "impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori", può essere giustificata esclusivamente per le esigenze previste dall'art. 4 della L. n. 300/1970 e, pertanto, solo in tali ipotesi può legittimarsi un controllo "incidentale" sull'attività del lavoratore, controllo che deve però necessariamente essere coniugato con il rispetto della libertà e della dignità del lavoratore stesso, evitando controlli prolungati, costanti, indiscriminati e invasivi."

Pertanto, secondo l'Ispettorato, non andrebbe capovolto il principio ispiratore dell'art. 4 della L. n.300/70, facendo sì che **attraverso questi software** il controllo penetrante sullo svolgimento della prestazione dei lavoratori sia volto a garantire più adeguate e più efficienti modalità organizzative e produttive all'interno dell'azienda.

Nel caso di utilizzo di questo software, continua l'Ispettorato, "non si evidenziano con indiscutibile certezza le esigenze produttive che giustificano l'assoluta indispensabilità di tali applicativi e, conseguentemente, appare difficile ricollegare la inevitabile compressione della libertà e della dignità dei lavoratori alle prioritarie ragioni produttive".

Pertanto, chiude l'Ispettorato, tali sistemi non solo **non rientrano nella definizione** di strumento utile a "...rendere la prestazione lavorativa..." (art. 4 c. 2 della L.n.300/70) ma per essi non si ravvisano neanche **quelle esigenze organizzative e produttive** che giustificano il rilascio del loro provvedimento autorizzativo da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

DOCUMENTAZIONE

SICUREZZA NELLE SCUOLE E RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI: PRESENTATO ALLA CAMERA IL DOCUMENTO UIL

http://www.uilscuolacosenza.it/.../258-sicurezza-nelle-scuole...

<u>VIDEO PER LA FORMAZIONE SU MALATTIA PROFESSIONALE E</u> INFORTUNIO SUL LAVORO

DI REPERTORIOSALUTE

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 5 "Friuli Occidentale" ha reso disponibili alcuni brevi filmati rivolti alla prevenzione dei rischi correlati alle principali tipologie di **malattia professionale** e di **infortunio sul lavoro**.

I video sono stati realizzati per contrastare le cause culturali, sociali e organizzative che generano e favoriscono varie condizioni di rischio nei luoghi di lavoro e sono interpretati da Ramiro Besa e Andrea Appi, comunemente conosciuti come "i Papu". Li trovate a questo <u>indirizzo</u>.

SICUREZZA LAVORO: GUARINIELLO, SERVE UNA PROCURA NAZIONALE

"Bisognerebbe fare una procura nazionale per la sicurezza sul lavoro, ma ci sono difficoltà che nascono anche all'interno della magistratura", che "è una corporazione difficile". Lo ha detto l'ex PM di Torino, Raffaele Guariniello, alla presentazione, oggi a Roma, del suo libro "La giustizia non è un sogno". "Abbiamo oltre 130 procure della Repubblica nel nostro Paese - ha ricordato Guariniello - la maggior parte sono piccole e non hanno la specializzazione necessaria per affrontare i disastri ambientali e sanitari e per fare le indagini ci si impiegano 5-6 anni. E' molto complicato arrivare alla fine. Bisogna accelerare i tempi delle indagini preliminari, che nel settore dei disastri e degli infortuni richiede nel magistrato un'alta specializzazione". Ad esempio, ha osservato Guariniello, "il processo sulla Thyssenkrupp è durato 10 anni, ma si è salvato dalla prescrizione perché abbiamo condotto le indagini in due mesi e mezzo. Non era il primo di quel tipo, sapevamo come muoverci. Se fosse capitato in una piccola procura il risultato non sarebbe stato identico, perché i magistrati seppur bravi non sono specializzati sul tema". Parlando del suo libro, un viaggio lungo 50 anni sul fronte giudiziario a tutela della sicurezza sul lavoro, Guariniello ha aggiunto: "La giustizia scricchiola un po' - come ad esempio per la prescrizione, che perseguita questi processi in materia di disastri ambientali, sanitari, infortuni, tumori professionali - ciò non toglie però che sia una grande occasione: se i cittadini rinunciassero alla giustizia temo che non avrebbero più nessuna possibilità reale di salvaguardare i propri diritti. Quindi è una grande occasione, va sfruttata al massimo. Dobbiamo spingere tutti - ha concluso - le autorità di governo a fare di più per la giustizia, a livello di risorse umane, economiche e anche organizzative".

ASCOLI PICENO GLI ISPETTORI MULTANO LA START - DOPO LO SCONTRO TRA BUS NEL DEPOSITO

La Start finisce nel mirino del dipartimento prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro dell'Asur che, a seguito di una ispezione, ha riscontrato dell'irregolarità tanto che la società di trasporto pubblico del Piceno è stata sanzionata. Tutto nasce da un incidente fra due autobus avvenuto all'interno del deposito di Marino del Tronto verificatosi qualche tempo fa. Un pullman che doveva andare fare rifornimento si è scontrato con un

altro bus che, invece, proveniva dall'area del lavaggio alla cui guida c'era un dipendente della società esterna che svolgeva il servizio di pulitura dei pullman. La mancata concessione di una precedenza mentre i due veicoli erano in manovra nel piazzale comportò un violento schianto che causò ingenti danni a due mezzi ed anche uno dei due guidatori era rimasto ferito nello scontro. A seguito dell'ispezione degli ispettori dell'Asur, che ebbero modo di leggere anche la denuncia fatta alla compagnia di assicurazione emerse una grave negligenza da parte dell'azienda che non aveva provveduto a realizzare la segnaletica stradale, così come disposto dalla normativa sulla sicurezze nei luoghi di lavoro, che avrebbe potuto evitare la collisione.

Fonte Corriere Adriatico 02/07/2017

RELAZIONE EU-OSHA SULLA FORZA LAVORO CHE INVECCHIA

La relazione esamina le condizioni di lavoro, presenta esempi di politiche per la salute e la sicurezza di una forza lavoro che invecchia, fornisce una prospettiva di genere e valuta in che modo la formazione professionale e l'apprendimento permanente possano sostenere l'invecchiamento attivo al lavoro. Amb lav

eu-osha: relazione delle agenzie sulle sfide associate alla forza lavoro che invecchia

PRIMO BOLLETTINO TRIMESTRALE INAIL SULL'ANDAMENTO INFORTUNISTICO

Gli infortuni denunciati tra gennaio e giugno sono stati quasi 329mila (+1,0%), i casi mortali 473, in aumento del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2016. Confermato il trend in calo delle denunce relative a patologie lavoro-correlate: -3,5%. Questo dicono gli Open Data Inail aggiornati oggi. Sul sito dell'Istituto, nella sezione "Pubblicazioni", è inoltre disponibile anche il primo numero del Bollettino Trimestrale sull'andamento del fenomeno infortunistico e tecnopatico. Si tratta ancora di dati provvisori. Il Bollettino – corredato da glossario, nota metodologica, grafici e tabelle - analizza in particolare il trend delle denunce di infortunio nel complesso e con esito mortale per genere, per regione e per modalità di accadimento, mentre l'andamento delle denunce di malattie professionali è declinato per genere e per regione. Nei primi sei mesi di quest'anno le denunce d'infortunio pervenute all'Inail sono state 328.905, 3.356 in più rispetto all'analogo periodo del 2016 (+1,0%), per effetto di un aumento infortunistico dello 0,9% per i lavoratori (circa 1.900 casi in più) e dell'1,2% per le lavoratrici (quasi 1.500 in più). Le denunce di malattia professionale nel primo semestre 2017 sono state 31.432, 1.153 in meno rispetto ai primi sei mesi del 2016 (-3,5%). Dopo anni di continua crescita, si conferma dunque per quest'anno quanto già rilevato nei mesi scorsi circa il calo delle tecnopatie denunciate. Le malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, con quelle del sistema nervoso e dell'orecchio, continuano a rappresentare le patologie più denunciate e sono pari a circa il 75% del totale dei casi. Vai al bollettino http://bit.ly/Inail-bollettino-primo-trimestre

PUBBLICAZIONE INAIL: SICUREZZA AL PASSO COI TEMPI"

Opuscolo di carattere divulgativo, realizzato con il contributo di varie strutture dell'Istituto, sostanzialmente suddiviso in due parti:

- Parte I Principali concetti di salute e sicurezza sul lavoro: i soggetti della sicurezza aziendale secondo il d.lgs. 81/2008 e s.m.i., formazione, vigilanza e consulenza, costi e benefici della prevenzione.
- Parte II Agevolazioni economiche per imprese che intendono effettuare miglioramenti delle condizioni di salute e sicurezza: Oscillazione del tasso per prevenzione (OT-24) e Incentivi di sostegno alle imprese (Isi).

Disponibilità: Consultabile solo in rete Info: depianificazione-comunicazione@inail.it Sicurezza al passo coi tempi

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg_sicurezza_al_passo_coi_tempi_2017.pdf

"PESCA SICURA": IL PRIMO PROGETTO DI PREVENZIONE NEL

SETTORE IN ITALIA

Presentati a Bari, presso la Sede dell'Inail della direzione regionale Puglia, i risultati del progetto di prevenzione "Pesca Sicura", realizzato nell'arco di un triennio in Puglia dalla direzione regionale dell'Inail e dall'Osservatorio Nazionale della Pesca con il coinvolgimento delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera Capitanerie di Porto e, soprattutto, degli stessi pescatori sensibilizzati alla problematica della salute e sicurezza a bordo.

Con questo progetto si sono volute creare le basi per realizzare una strategia mirata ad innalzare i livelli di competenza e di conoscenza degli operatori della pesca in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.

L'obiettivo finale è quello di creare una cultura sulla salute e la sicurezza del lavoro a bordo dei motopescherecci che è da sempre una delle priorità delle attività dell'Osservatorio Nazionale della Pesca. La ripetitività delle attività a bordo provoca un abbassamento del livello di attenzione: infatti, nel comparto ittico, la maggior parte degli infortuni è di tipo ricorrente e ripetitivo e gli incidenti sul lavoro in questo settore, a livello comunitario, presentano un indice 2.4 volte superiore rispetto alla media degli altri settori produttivi con una mortalità circa 10 volte maggiore.

Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera Federazione Nazionale Imprese Pesca

Per approfondimenti - http://bit.ly/Inail-news-pesca-Puglia

PUBBLICATO G.U. 18 LUGLIO 2017, N. 166 - IL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO CHE DISCIPLINA I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI UNA PENSIONE DI INABILITÀ PER SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE, DI ORIGINE PROFESSIONALE, DERIVANTI DA ESPOSIZIONI ALL'AMIANTO.

Come noto, ai sensi dell' art. 1, comma 250, L. n. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La pensione di inabilità spetta, in particolare, a coloro i quali sono in possesso:

- del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa;
- del riconoscimento, da parte dell'INAIL o di altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente, delle patologie di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, anche qualora l'assicurato non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Le domande di accesso al beneficio, da presentare all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, sono accolte entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. A tal fine, l'INPS procede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il riconoscimento del beneficio è differito tenendo conto prioritariamente dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda.

REGIONE TOSCANA PER LA SICUREZZA NELLE CAVE

Lanciata dalla Regione la nuova campagna di comunicazione per la sicurezza sul lavoro nelle cave, che rientra in quella più generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, "L'unione fa la sicurezza".

"Quello delle cave - ha detto l'assessore Saccardi – è un settore particolarmente a rischio, in cui purtroppo negli ultimi anni si sono verificati incidenti mortali. Con questa campagna vogliamo sottolineare il fatto che per migliorare la sicurezza nelle cave è necessaria una stretta collaborazione, un'alleanza fra tutte le figure dell'impresa."

Della campagna fa parte un video di 60 secondi, girato nelle cave di marmo di Carrara, che ha per protagonisti veri cavatori. Il video sarà trasmesso dalle tv locali (Noi TV; Rete Versilia; Antenna 3) per 4 passaggi al giorno dopo i Tg della sera e del giorno, per la durata di 14 giorni.

INCIDENTI STRADALI: LO SCORSO ANNO MENO VITTIME MA AUMENTANO I FERITI GRAVI E GLI INFORTUNI IN ITINERE.

Alla vigilia del primo weekend da bollino rosso sono stati diffusi i dati del rapporto Aci-Istat 2016. Distrazione, mancata precedenza, velocità elevata sono tra le prime cause di incidente stradale. In particolare la distrazione al volante è dovuta soprattutto alluso di cellulare e smartphone durante la guida. Rispetto al 2015 sono diminuite le vittime sulle nostre strade del 4,2%: 3.283 nel 2016 contro i 3.428 dell'anno precedente, ma sono aumentati i feriti (249.175 nel 2016 e 246.920 nel 2015), soprattutto i feriti gravi (oltre 17.000 rispetto ai 16.000 del 2015). Il maggior numero di incidenti, morti e feriti di notte (dentro e fuori città) è concentrato il venerdì e il sabato (oltre il 40% sul totale incidenti, morti e feriti di notte). La fascia d'età maggiormente a rischio infatti è quella dei ragazzi tra 20 e 24 anni (260 morti). L'aumento delle vittime ha riguardato in modo particolare i ciclomotoristi (116: +10,5%) e i ciclisti (275: +9,6%). Pedoni e due ruote in particolare rappresentano quasi il 50% dei decessi (1.618 su 3.283).

Nel 2016 si sono registrate 1.470 vittime tra conducenti e passeggeri di autovetture (+0,1%), 657 tra i motociclisti (-15%), 570 tra i pedoni (-5,3%). Aumentato il numero di incidenti in tutte le tipologie di arterie (+2% in autostrada, +1,2% su strade extraurbane e +0,5% su strade urbane), tuttavia sono diminuiti morti e feriti in autostrada (rispettivamente 274 rispetto ai 305 del 2015, pari a -10,2%, e 15.790 contro 15.850: -0,4%).

Più a rischio gli utenti deboli, come i bambini, nonostante le nuove direttive in tema di autovelox e le indicazioni sull'utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta. Nel 2016, ricordiamo, sono aumentati anche gli infortuni in itinere con mezzi di trasporto, come riportato nella Relazione Annuale dell'Inail. Dai dati degli infortuni denunciati emerge, infatti, che nel 2016 gli incidenti sono stati 71.285 contro i 70.358 del 2015

MODIFICHE AGLI APPLICATIVI PER DENUNCIA MALATTIA PROFESSIONALE,

Sono stati comunicati da Inail alcuni aggiornamenti per gli **applicativi per l'invio della denuncia per malattia professionale e silicosi/asbestosi**. Cambiamenti che saranno in vigore dal 4 luglio 2017.

Le modifiche che entreranno in vigore dal **4 luglio** riguardano in particolare nuovi campi da compilare per i contratti a tempo parziale; denuncia malattia professionale per beneficiari sostegno reddito impegnati in attività per comuni ed enti locali; non più blocco lavorazione per delegati DL, "possibilità di invio di più denunce di malattia professionale con uguale data di primo giorno di eventuale completa astensione associata al medesimo lavoratore".

Info: Inail modifica applicativi denuncia malattia professionale

QUANTI E QUALI PERICOLI CI SONO IN CASA?

Ogni anno in Italia gli incidenti in casa, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Istat, causano circa tre milioni di infortuni domestici che coinvolgerebbero circa il 5 per cento della popolazione. Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di incidenti di lieve o

media gravità che coinvolgono soprattutto bambini ed anziani; ma sono molti anche i casi in cui l'incidente può avere conseguenze gravi come una inabilità permanente o addirittura la morte. La casa, dunque, contrariamente a quanto si ritiene, non è un rifugio sicuro poiché racchiude pericoli sempre in agguato che, per abitudine o superficialità, si è portati a sottovalutare e gli infortuni che si verificano tra le pareti domestiche rappresentano per la sanità pubblica un capitolo meritevole della massima attenzione, in quanto prevalentemente interessano fasce di età socialmente più deboli, quali l'età pediatrica e la terza età. Il manuale Inail, "La casa e i suoi pericoli", si pone l'obiettivo di fornire elementi di primo soccorso utili per poter prestare aiuto tempestivamente nel caso di infortunio domestico, in attesa dell'intervento di personale medico e paramedico. Scarica il manuale - http://bit.ly/Pubblicazione-infortuni-casalinghi

IL FASCICOLO ELETTRONICO PER TENERE SOTTO CONTROLLO I PERCORSI FORMATIVI

Un sistema informatizzato di registrazione delle presenze nei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro: è questo il risultato del progetto comune avviato due anni fa dalla direzione territoriale Inail di Bolzano e la Cna-Shv, l'Unione provinciale degli artigiani. Il fascicolo elettronico nasce con lo scopo di mettere le imprese e i lavoratori nelle condizioni di seguire percorsi formativi coerenti e adeguati, evitando aggiornamenti inutili e ripetizioni di corsi già frequentati. Un progetto ambizioso e complesso che dovrà coinvolgere anche le istituzioni e gli organismi di controllo. Al termine della sperimentazione aziende, lavoratori, enti di formazione e organismi di controllo avranno a disposizione uno strumento flessibile e pratico per monitorare i corsi frequentati, ottimizzando qualità e correttezza della formazione.

Leggi la news - http://bit.ly/inail-news-Bolzano

<u>LINEE GUIDA SU RISCHIO BIOLOGICO DA CONTATTO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO</u>

L'INAIL ha pubblicato un documento realizzato dalla CONTARP su "La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi".

Fonte Vega Engeenring

SCARICA GRATIS QUESTO DOCUMENTO

RISCHIO RIBALTAMENTO MEZZI, LA NUOVA GUIDA INAIL

L'Inail ha elaborato un l'opuscolo specifico "*Il ribaltamento dei mezzi*", facente parte della collana "*Il sistema di sorveglianza Infor.MO degli infortuni mortali e gravi: schede informative*".

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati

INAIL: IL RISCHIO CHIMICO NEL SETTORE ACCONCIATURA

In Italia la distribuzione degli acconciatori è tra le più elevate fra i paesi dell'Unione Europea. In particolare risulta dai dati Inail che alla categoria "barbieri, parrucchieri e simili" fanno capo circa 100.000 esercizi.

Ai prodotti utilizzati per la cura dei capelli l'industria cosmetica dedica una serie di sostanze di varia natura, annoverate nell'Inventario Europeo degli Ingredienti Cosmetici. Le patologie più frequentemente riscontrate nei parrucchieri, in riferimento agli agenti chimici, sono rappresentate da affezioni a carico della cute (dermatiti da contatto) e dell'apparato respiratorio (rinite ed asma bronchiale).

Nonostante la presenza di alcuni fattori di rischio, operare in sicurezza nelle attività di acconciatore non è difficile. L'opuscolo realizzato dall'Inail vuole essere uno strumento informativo sul rischio chimico correlato ai prodotti utilizzati nelle diverse fasi di lavoro e sulla adozione di elementari norme di sicurezza e buona pratica che consentono di prevenire i rischi per la salute.

Scarica l'opuscolo - http://bit.ly/Inail-pubblicazione-rischio-acconciatura

PROFESSIONISTI STUDIO ASSOCIATO E OBBLIGO INAIL

Con la sentenza n. 15971/2017 la **Corte di Cassazione** ha definito le differenze, in tema di versamento dei **contributi INAIL**, tra società di professionisti e **associazioni di professionisti**. Fondamentalmente per le prime vige l'obbligo di versamento dei contributi INAIL, mentre per le seconde le norme vigenti non prevedono alcun obbligo assicurativo per infortuni e malattia.

In sostanza i soci delle associazioni professionali non sono tenuti ad alcun versamento di contributi all'INAIL, in quanto il DPR n. 1124/1965 non ha previsto per le associazioni tra professionisti tale obbligo, così come non lo stabilisce per il **libero professionista**. Diversamente le società tra professionisti sono soggette all'assicurazione INAIL.

Ai membri dello **studio tecnico associato**, dunque, l'INAIL non può richiedere il versamento dei contributi basandosi su norme scritte per le società tra professionisti poiché il diverso assetto sociale e organizzativo impedisce tale estensione in mancanza di un intervento del legislatore: lo studio associato rappresenta una mera modalità di esercizio della professione e non costituisce invece un soggetto giuridico autonomo rispetto agli associati.

Fonte: Corte di Cassazione.

DOSSIER UNI SU CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

INAIL ha recentemente pubblicato sulla rivista mensile U&C "Unificazione e certificazione" un dossier sui principi relativi alla certificazione dei sistemi di gestione dal titolo "Valutazione della conformità".

La pubblicazione fornisce alcuni spunti **sull'evoluzione della normativa** in tema di certificazione: dalla ISO/IEC 17021 (audit e certificazione di sistemi di gestione), sino alla nuova ISO 17034 (produttori di materiali di riferimento), che amplia ulteriormente il perimetro e le prospettive. Inoltre, riporta le ultime notizie dai processi di revisione di norme ormai "storiche", come la **ISO/IEC 17011** (organismi di accreditamento) e la **ISO/IEC 17025** (laboratori di prova e taratura).

La "valutazione della conformità"

La "valutazione della conformità" è la "dimostrazione che requisiti specificati relativi ad un prodotto, processo, sistema, persona od organismo, sono soddisfatti" e che "il dominio della valutazione della conformità comprende attività [...] quali: prova, ispezione e certificazione, così come l'accreditamento di organismi di valutazione della conformità". Pertanto, la valutazione della conformità, si spiega nel Dossier, è un vero e proprio "dominio" di normazione, che comprende un insieme di attività non propriamente banali.

L'ISO/CASCO, che presiede questo settore di attività, ha prodotto praticamente **solo guide** (ossia documenti d'indirizzo per gli "addetti ai lavori" della normazione), mentre oggi tali guide sono divenute i tasselli di un "mosaico normativo" tra i più rigorosi e strutturati: la serie di norme ISO/IEC 17000.

La normazione in materia di valutazione della conformità

In Europa tali norme supportano uno dei dispositivi legislativi più complessi e rilevanti, ossia il "New Legislative Framework", che regolamenta niente meno che l'insieme delle cosiddette "infrastrutture della qualità" mentre a livello nazionale le ultime norme di tale serie presentano uno dei codici di denominazione più "pesanti" mai concepiti: "UNI CEI CEN/CLC ISO/IEC" seguito dal numero della norma.

Tali norme hanno dunque una certa trasversalità e infatti si applicano a tutti livelli e a tutti i settori della normazione, compreso il settore elettrotecnico: un vero e proprio esempio di normazione tecnica su scala globale.

Fonte Insic in Allegato il Dossier tratto da U&C n. 6 - Giugno 2017

INAIL E ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO ACCORDO SULLA SALVAGUARDIA DELLA CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA ISPETTIVA

Inail e Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno firmato un protocollo d'intesa che prevede una collaborazione istituzionale finalizzata a salvaguardare la continuità dell'attività di vigilanza ispettiva in materia assicurativa e a garantirne un efficace svolgimento.

In particolare, l'accordo prevede la verifica dell'osservanza da parte degli assicuranti degli adempimenti contributivi e amministrativi e il recupero dei premi evasi.

Il protocollo d'intesa ha durata di 3 anni a partire dal 10 luglio 2017.

<u>Vai al protocollo - http://bit.ly/inail-protocollo-ispettorato-lavoro</u>

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NELLE AREE PORTUALI

E' il nuovo progetto di ricerca che prende avvio presso l'Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell

DATI INAIL 2017

• Giugno 2017

Dati infortunistici: aggiornamenti e diffusione - Analisi degli infortuni sul lavoro nel 2016 - Malattie professionali 2016: in frenata la corsa delle denunce (.pdf - 543 kb)

Maggio 2017

Industria ceramica: distretti e infortuni - Settore ceramico e prevenzione: gli incentivi Inail - Customer satisfaction 2016: si riconferma la qualità dei servizi offerti - Analisi della numerosità degli infortuni e delle malattie professionali

• Aprile 2017

Legge di stabilità 2014: maggiore tutela ai superstiti - Nuovi coefficienti di capitalizzazione - Andamento delle rendite disciplinate dal D.lgs.n. 38 del 23 febbraio 2000 (.pdf - 1,29 mb)

Marzo 2017

Il lavoro verde in cifre - Agricoltura: infortuni in calo e malattie in aumento - Stagionali in agricoltura: Criticità e tutele (.pdf - 465 kb)

• Febbraio 2017

Differenze di genere rilevanti in Italia per il Word economic forum - Donne: andamento infortunistico e tecnopatico nel quinquennio 2011-2015 - Donne: lavoro, conciliazione e sicurezza (.pdf - 567 kb)

Gennaio 2017

Lettura dei primi dati infortunistici 2016 - Dati provvisori 2016-2015 a confronto - Una lettura integrata dei dati sul mondo del lavoro (.pdf - 727 kb)

<u>INDENNITÀ "DANNO BIOLOGICO" SENZA RIVALUTAZIONE: I</u> VALORI RESTANO FERMI AL 2015

A stabilirlo è il decreto ministeriale del 4 luglio 2017, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro.

Pertanto le indennità economiche relative al danno biologico, per il secondo anno consecutivo, non avranno alcun aumento, a causa dell'andamento negativo del tasso di inflazione rilevato dell'Istat, neutralizzando, di fatto, la rivalutazione annuale introdotta dalla legge di Stabilità 2016, a partire dal 1° luglio 2016.

Ricordiamo che si tratta di una prestazione economica erogata dall'Inail, per i lavoratori infortunati e tecnopatici per eventi che si siano verificati a partire dal 25 luglio 2000, il cui importo è determinato sula base di una tabella specifica, che prevede: il pagamento di una somma in capitale, in caso di infortuni o malattie professionali da cui sia derivata una invalidità di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16%, oppure di una rendita nei casi in cui gli eventi abbiano provocato una menomazione di grado pari o superiore al 16%.

Quindi nonostante l'adeguamento degli indennizzi al tasso di inflazione sia stato introdotto soltanto due anni fa, gli importi **non** hanno avuto alcuna variazione.

Dalla sua introduzione, infatti, sono stati fatti due soli interventi di carattere straordinario: uno nel 2009, con un incremento percentuale dell'8,69% e un altro con il decreto ministeriale del 2014 del 7,57%.

Soltanto con la legge di Stabilità 2016 era stato introdotto, l'automatismo di rivalutazione annuale delle indennità del danno biologico, ma ad oggi, per effetto dei tassi negativi di inflazione rilevati da Istat, non è stato possibile applicare la norma.

SENTENZE

AMIANTO NELLA RAFFINERIA DI SANNAZZARO DE' BURGONDI. LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SCONFESSA IL TRIBUNALE DI PAVIA

La Corte di Appello di Milano (sentenza 1517/2017 – 06.07.2017), sconfessa il Tribunale di Pavia che aveva assecondato l'INPS di Pavia nel negare i benefici amianto alla Sig.ra Graziella Riva, vedova del Sig. Fabretti Fabio, operaio tecnico, deceduto per mesotelioma nel giugno 2012, a cui l'INAIL aveva riconosciuto l'origine professionale della patologia.

"La Corte di Appello di Milano ... in riforma della sentenza 244/2014 del Giudice del lavoro del Tribunale di Pavia condanna INPS a rivalutare la posizione contributiva del Sig. Fabretti ... per il periodo lavorativo compreso tra il 07.06.1966 e l'01.08.1997 e, conseguentemente, a riliquidare la prestazione pensionistica dell'appellante con adeguamento dei ratei arretrati ...": così la Corte di Appello censura il Giudice del Tribunale di Pavia, che invece aveva negato i benefici amianto al lavoratore deceduto e quindi la rivalutazione della pensione in godimento ora alla vedova.

"Mi chiedo come sia possibile che un lavoratore deceduto per mesotelioma riconosciuto dall'INAIL si veda negare il diritto alla rivalutazione contributiva che gli è dovuta per legge. Certo l'INPS si comporta sempre così, nega e sempre nega i diritti delle vittime, anche di chi è morto e che ha ottenuto il riconoscimento dell'origine professionale della malattia. Ma quello che mi ha sorpreso è che detto comportamento illegittimo sia stato avvalorato dal Giudice del lavoro del Tribunale di Pavia che di fronte al riconoscimento INAIL del mesotelioma come causa della morte del Sig. Fabretti Fabio avrebbe dovuto subito rilevare la condotta illegittima dell'INPS, invece ne è uscita fuori una sentenza, quella n. 244 del 2014, del tutto illegittima, errata in fatto e in diritto. Spero che la giurisprudenza del Tribunale di Pavia si modifichi per effetto di questa sentenza della Corte di Appello di Milano che oltre a rendere giustizia credo che eviti, per il futuro, che ci siano altre sentenze di rigetto dei benefici contributivi per esposizione ad amianto per chi è morto per amianto" dichiara l'Avv. Ezio Bonanni, legale della Sig.ra Graziella Riva e Presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto.

E' una sentenza storica quella della Corte di Appello di Milano, perché sconfessa il Tribunale di Pavia, che come detto aveva negato i benefici amianto per esposizione anche a chi, come il Sig. Fabretti Fabio, era deceduto per mesotelioma da amianto riconosciuto dall'INAIL: **una palese ingiustizia**.

A questo punto l'associazione chiederà che il Tribunale di Pavia si uniformi alle decisioni della Corte di Appello (e anche della Corte di Cassazione), che, in relazione all'art. 13 co. 7 L. 257/92 impongono l'accredito dei benefici contributivi per esposizione ad amianto.

"Come è possibile una sentenza come quella del Tribunale di Pavia? Come è possibile che una vittima di amianto morto per mesotelioma, dopo il riconoscimento INAIL della rendita si veda negati i benefici amianto che gli sono dovuti per legge? L'art. 13 co. 7 della L. 257/92 parla chiaro, questi diritti sono dovuti alle vittime dell'amianto, a chi è

morto per amianto, e ha ottenuto pure il riconoscimento!" **dichiara Antonio Dal Cin del Coordinamento Nazionale ONA** che auspica un intervento del Capo dello Stato nella sua qualità di Presidente del CSM, organo di autogoverno della Magistratura.

"Mi sembra impossibile aver ottenuto giustizia, dopo che il Tribunale di Pavia aveva negato i benefici amianto a mio padre, morto per amianto, e riconosciuto tale dall'INAIL. Quando il Tribunale di Pavia ha negato i benefici amianto, pur con tutto il riconoscimento da parte dell'INAIL e con una legge chiara, come è l'art. 13 co. 7 L. 257/92, io ho pianto perché ho capito che era stata fatta un'ingiustizia, era stata violata una legge, ed era stato negato un diritto da chi avrebbe dovuto tutelarlo, ora però la Corte di Appello ci ha reso giustizia" dichiara il Sig. Fabretti Davide, figlio del Sig. Fabio Fabretti, deceduto per mesotelioma pleurico nel giugno del 2012.

"Non è l'unico mio padre ad essere deceduto per tumore da amianto per coloro che hanno lavorato nell'ENI di Sannazzaro de' Burgondi", **continua il Sig. Davide Fabretti**.

Il Sig. Fabio Fabretti ha lavorato per oltre 30 anni alla raffineria ENI di Sannazzaro dè Burgondi come operaio addetto alla centralina delle pompe di rilancio prima nei gasdotti e successivamente negli oleodotti. Durante il suo orario lavorativo ha respirato e maneggiato amianto, senza utilizzare alcuna protezione e, soprattutto, totalmente ignaro del rischio che stava correndo. "Non è mai stato sottoposto ad alcuna visita o controllo per verificare il suo stato di salute, nemmeno dopo l'entrata in vigore della Legge che confermava la pericolosità di questa sostanza, anche a distanza di tanti anni", dichiara Davide Fabretti, che per anni, al fianco dell'Avv. Ezio Bonanni, ha combattuto affinché venisse fatta giustizia per il padre, venuto a mancare all'età di 67 anni.

"Mio padre era per me un punto di riferimento, così come lo sono adesso io per i miei figli, un esempio da seguire...una roccia. Da quando sono piccolo non l'ho mai sentito lamentarsi e non l'ho mai visto stare male, era instancabile e sempre solare. Nell'ottobre del 2010 è arrivata la terribile diagnosi: mesotelioma pleurico e 18 mesi di vita. Impossibile descrivere lo sconforto e la rabbia, sono stati mesi bruttissimi in quanto mio padre era consapevole di quanto gli stava accadendo e di come la qualità della sua vita si sarebbe totalmente ribaltata. Sapeva che stava morendo e che avrebbe sofferto. Io stesso negli ultimi mesi di vita di mio padre mi sono avvicinato alla religione ed ho cominciato a pregare...pregavo che morisse in fretta perché credetemi non era vita quella. Lo ricordo ancora imbottito di morfina per alleviare il dolore, faceva fatica a respirare con le bombole d'ossigeno... Con questo penso di aver detto tutto", conclude visibilmente commosso il Sig. Davide. L'ONA prosegue la sua mobilitazione in Lombardia, come nel resto del territorio nazionale, e di questa mobilitazione il Sig. Davide Fabretti ne ha fatto una ragione di vita, dedicando le ore libere dal lavoro alle attività di volontariato per assistere le vittime dell'amianto e i loro familiari, e ancora oggi si batte perché il Petrolchimico di Sannazzaro de' Burgondi sia totalmente bonificato dai materiali di amianto ancora presenti.

Fonte ONA

LA TRAGEDIA DI MOLFETTA CINQUE OPERAI MORTI NELLA CISTERNA: DOPO NOVE ANNI TUTTI ASSOLTI.

Revocate in appello le condanne per il caso della Truck Center. I lavoratori morirono per le esalazioni di acido solfidrico sviluppatesi in una cisterna per il trasporto dello zolfo liquido che stavano pulendo

BARI - Dopo nove anni dai fatti nessun colpevole per la tragedia della Truck Center, l'azienda di Molfetta (Bari) dove il 3 marzo 2008 morirono 5 operai per le esalazioni di acido solfidrico sviluppatesi in una cisterna per il trasporto dello zolfo liquido che stavano pulendo. La Corte di Appello di Bari ha assolto «per non aver commesso il fatto» e, per alcuni, ha dichiarato la prescrizione dei reati, i nove imputati accusati di omicidio colposo aggravato, ribaltando così le sentenza di condanna del primo grado. Assolte anche tre delle quattro società coinvolte nel processo, FS Logistica-B.U. Cargo Chemical Spa, La Cinque Biotrans Snc, Nuova Solmine Spa. Confermata soltanto la responsabilità della società Truck Center Sas per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (con riduzione della sanzione amministrativa a 300mila euro) il cui titolare, Vincenzo Altomare, fu una

delle vittime. Revocati i risarcimenti danni alle parti civili, Regione Puglia, Comune di Molfetta e alcuni familiari degli operai morti.

Le vittime

Nel tragico incidente persero la vita il titolare, Altomare, gli operai Luigi Farinola, di 37 anni, Guglielmo Mangano, di 44, Michele Tasca, di 19, e l'autotrasportatore Biagio Sciancalepore, di 24 anni, i quali nel tentativo reciproco di salvarsi, furono uccisi dalle esalazioni di acido solfidrico provenienti dalla cisterna che avrebbero dovuto bonificare. L'indagine sulla Truck Center di Molfetta, coordinata dalla Procura di Trani, diede avvio a diversi procedimenti penali che coinvolgevano complessivamente più di 20 persone fisiche e cinque società. Il primo processo riguardava i dirigenti della Fs Logistica, proprietaria della cisterna, Alessandro Buonopane e Mario Castaldo, e Pasquale Campanile, dirigente della società La 5 Biotrans', incaricata del trasporto della cisterna alla Truck Center. In primo grado, il 26 ottobre 2009, i tre furono condannati alla pena di 4 anni di reclusione dal Tribunale Monocratico di Trani. Il secondo processo coinvolgeva, invece, dirigenti e dipendenti della Nuova Solmine di Grosseto, l'azienda in cui la cisterna venne svuotata dello zolfo liquido caricato all'Eni di Taranto e poi ripartita vuota verso la Puglia. In primo grado, l'11 luglio 2014, il Tribunale di Trani condannò alla pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione l'ad Ottorino Lolini, il presidente Luigi Mansi, il direttore dello stabilimento Giuliano Balestri e i dipendenti Gabriele Pazzagli e Mauro Panichi. In secondo grado i due procedimenti sono stai riuniti dando vita ad un unico processo conclusosi oggi con tutte assoluzioni e dichiarazioni di prescrizione. Sulla vicenda Truck Center un terzo procedimento, conclusosi in via definitiva con assoluzioni, riguardava sette dirigenti Eni e la stessa società, coinvolta in quanto produttrice dello zolfo liquido trasportato nella cisterna. Fonte Corriere del Mezzogiorno

<u>IVREA, OPERAIO MORÌ PUNTO DA VESPA: A PROCESSO IL</u> DATORE DI LAVORO

Un imprenditore è a processo, a Ivrea, per la morte di un dipendente punto da una vespa e vittima di choc anafilattico. Il tragico episodio è avvenuto nel giugno di tre anni fa a Brozolo, nel Chivassese, dove Davide Zangara, 44 anni, era impegnato nella manutenzione di alcuni lampioni nel centro del paese quando fu punto dietro un orecchio. Secondo l'accusa della procura di Ivrea, che ha ottenuto il rinvio a giudizio di Claudio Surra, amministratore unico della Boeri srl, la ditta per la quale lavorava Zangara, per il quale ieri si è aperto il processo per omicidio colposo, l'operaio avrebbe dovuto essere protetto da un'attrezzatura idonea a evitare le punture di vespe, che secondo una consulenza depositata da un perito nominato dai PM, andava prevista nell'attività sui lampioni. Sempre il perito ha aggiunto che Zangara non aveva ricevuto una preparazione adeguata per affrontare quel tipo di situazioni, e poi l'area di lavoro dove essere monitorata prima e in caso di presenza di vespe bonificata. C'è un altro particolare emerso ieri in udienza che per i PM doveva essere preso in considerazione dal datore di lavoro. L'operaio, che già un paio di settimane prima si era sentito male per una puntura di vespa, aveva manifestato problemi respiratori e si era messa alla guida per trovare una farmacia, sospettando appunto una allergia, ma era morto a poche centinaia di metri di distanza nell'abitacolo del furgone. "La presenza di una collega al fianco di Zangara avrebbe potuto evitare il peggio" sostengono i PM.

I famigliari della vittima si sono costituiti parte civile con gli avvocati, Giusti e Chiappero, ma l'udienza è stata aggiornata al 4 ottobre. Fonte La Republbica.it Torino

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEI SINDACATI NEI PROCESSI PENALI PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

«E ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità

dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali» (Cassazione penale Sez. 4, n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263825; Sez. 4, n. 22558 del 18/01/2010, Rv. 247814).

INFORTUNIO IN ITINERE ANCHE PER IL LAVORATORE IN PERMESSO SINDACALE

La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 luglio 2016, n. 13882, si pronuncia in tema di infortunio in itinere nell'ipotesi particolare di sinistro stradale avvenuto nel tragitto di ritorno da una riunione sindacale: anche in tal caso si parla di occasione di lavoro e, conseguentemente, il lavoratore ha diritto all'indennizzo di cui all'art. 12 d.lgs. n. 38/2000. *Fonte Quotidiano giuridico*

Cassazione civile, sez. lav., sentenza 7 luglio 2016, n. 13882

BONIFICA AMIANTO, SPETTA AL PROPRIETARIO O AL LOCATARIO?

Gli obblighi di bonifica amianto gravano sul proprietario dell'immobile, a seguito della risoluzione del contratto con l'utilizzatore. I chiarimenti arrivano dal Tar Lombardia La messa in sicurezza e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto è un'attività imputabile al proprietario che detiene l'immobile nel momento in cui si verificano le condizioni che impongono la bonifica amianto.

L'acquirente di un immobile con amianto subentra nell'obbligo di controllo, sorveglianza e manutenzione. Così si sono espressi i giudici in una recente **sentenza del Tar Lombardia 572/2017** in materia di rimozione dell'amianto.

Il caso esaminato riguarda il ricorso presentato da una banca proprietaria degli immobili e dell'area su cui sorge un insediamento produttivo, per l'annullamento dell'ordinanza sindacale. Il Comune (ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, in tema di divieto di abbandono dei rifiuti) ha imposto alla banca ricorrente, in qualità di proprietaria degli immobili e dell'area interessata, la messa in sicurezza e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Nel dettaglio dispone di provvedere:

- Entro 15 giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento alla messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto
- Entro 60 giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto

L'ordinanza trae origine dal verbale di sopralluogo redatto dall'Arpa da cui si evince la presenza di lastre ondulate di copertura in cemento amianto appoggiate a terra lungo la recinzione.

La banca avanza, quindi, ricorso presso il Tar Lombardia evidenziando che l'acquisto delle aree avveniva solo per locazione finanziaria; gli immobili venivano concessi in locazione ad una società che si occupava di lavorazioni galvaniche, sino a che il Tribunale di Brescia risolveva il contratto e ordinava di lasciare i locali per inadempimento nel pagamento dei canoni.

Secondo la ricorrente, in base ad un'applicazione distorta dell'art. 195 del d.lgs. 152/2006, sono stati ingiustamente ordinati una serie di condotte alla società ricorrente per il solo fatto di essere proprietaria dei beni, sebbene completamente estranea alla condotta inquinante.

La difesa del Comune sostiene, invece, che non poteva competere al Comune una verifica sui rapporti tra le società succedutosi sull'area; oggetto dell'ordinanza è la società ricorrente che ha omesso di vigilare sulla situazione adottando misure precauzionali.

In base a quanto chiarito dai giudici lombardi, la violazione del divieto di abbandono (art. 192 del d.lgs. 152/2006) in generale deve ritenersi imputabile al proprietario perché dipendono dallo stato dell'immobile e non dall'attività economica svolta in esso.

 $Fonte\ Byblus\ net\ Clicca$ qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INCOMPLETO: PER LA CASSAZIONE SI CONFIGURA LA RESPONSABILITÀ

AMMINISTRATIVA DA REATO DEGLI ENTI

In materia di sicurezza sul lavoro, la predisposizione incompleta del documento di valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28, D.lgs. 81/2008, che è onere del datore di lavoro non delegabile, fonda la responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001, a causa del vantaggio di risparmio di tempo conseguito dalla stessa.

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29731 dello scorso 14 giugno. Nel caso in esame l'Ente è stato ritenuto responsabile, prima dal Tribunale e successivamente dalla Corte d'Appello, del reato di lesioni colpose (art. 590 del Codice Penale) in danno di un lavoratore vittima di un infortunio mentre era intento alle operazioni di sostituzione del tappeto della macchina rotativa, dovendosene attribuire la responsabilità anche alla società, avendo questa conseguito un vantaggio dalle condotte del predetto, ossia una riduzione dei costi lavorazione e, conseguentemente, maggiori utili rispetto a quelli realizzabili attraverso il rispetto della normativa antinfortunistica.

Da ciò ne è discesa la colpa d'organizzazione dell'ente consistita nella mancata adozione, in relazione alla specifica ipotesi delittuosa in esame, di un modello di organizzazione e gestione nonché nella mancata assicurazione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza.

In merito i giudici della Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla Società, hanno confermato quanto statuito in primo e secondo grado rilevando che, nel caso di specie, il documento di valutazione rischi, la cui redazione è compito specifico del datore di lavoro e in quanto tale insuscettibile di formare oggetto di delega, era stato stilato in maniera incompleta.

In particolare, la Cassazione ha ritenuto che **proprio dalla suddetta lacuna è susseguito l'infortunio del lavoratore** rispetto al quale la società è responsabile ai sensi dell'art. 590 c.p., ma non solo. Il mancato rispetto della normativa antinfortunistica, dalla quale ne è conseguito un vantaggio per la società derivante dal risparmio di tempo, fonda la responsabilità amministrativa da reato di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2001. Pubblicato il 20.06.2016

INFORTUNIO DEL LAVORATORE INTERINALE: QUALI RESPONSABILITÀ

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia

Sulla rivista Ambiente & Sicurezza sul lavoro nel "Caso del Mese" a cura di M. Prosseda (Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione) analizziamo la sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sez. 4, sentenza n. 11432 del 9 marzo 2017 chiamata a giudicare sulle responsabilità correlate ad un infortunio occorso ad un lavoratore interinale. Il testo integrale della sentenza è disponibile sulla Banca Dati Sicuromnia: richiedi qui una settimana di accesso gratuito.

Il Caso

Il lavoratore R.C. veniva incaricato di manovrare **un macchinario** privo delle necessarie misure di sicurezza ed a causa di ciò restava con la mano incastrata negli ingranaggi, riportando gravi lesioni personali.

In primo grado, il competente Tribunale dichiarava G.E., nella sua qualità di direttore dei lavori (nonché presidente del CDA della società datrice di lavoro), **responsabile del reato** di cui all'art. 590 commi 1, 2 e 3 del codice penale per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e in particolare nella violazione della normativa antinfortunistica ed in particolare degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08.

Confermata la condanna ad opera della Corte d'Appello, G.E. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo in particolare l'erroneità dell'assunto sulla **carente formazione del lavoratore** infortunato sulla base della mancata sottoscrizione dei moduli attestanti l'avvenuto addestramento e affiancamento ad un collega esperto, atteso che, secondo il ricorrente, il dato non sarebbe stato comparato con le risultanze delle deposizioni testimoniali, che dimostravano la circostanza che i lavoratori venivano istruiti e addestrati all'uso dei macchinari ed in ogni caso.

Secondo la Corte di Cassazione

La legge n. 196/1997, ha introdotto nel nostro ordinamento la **figura del lavoratore interinale**, successivamente sostituita da quella del lavoratore somministrato di cui al D.lgs. 276/03, il cui art. 23 comma 5 ripartisce, nella sostanza, gli obblighi di sicurezza tra somministratore ed utilizzatore, stabilendo che il primo è tenuto ad informare i lavoratori, nonché a formare ed addestrare i medesimi all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

In merito al primo motivo di ricorso, ricadente sulla mancata formazione impartita, "
non solo non risulta provata l'avvenuta formazione del lavoratore, ma mancava
addirittura sia un manuale di uso dei macchinari che un manuale di informazione.
Inoltre, come ampiamente dà conto la Corte territoriale, dal verbale del tecnico dell'ASL
risulta che la cosiddetta "isola" era costituita da «un insieme di macchine messe insieme
in modo tale da poterle far funzionare in maniera solidale con un ciclo continuo di
lavoro e presentava tutta una serie di carenze sia a livello di protezioni che a livello di
sistemi di sicurezza» ...".

Inoltre risulta "Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso basato sull'imprevedibilità della condotta del lavoratore... Del resto non va dimenticato che nel caso di specie si tratta di un incidente occorso ad un lavoratore non solo privo dell'adeguata formazione, ma anche interinale, ossia non un dipendente stabilmente inquadrato dell'azienda, ma un lavoratore che lavorava solo per brevi periodi. Pertanto, maggiore avrebbe dovuto la vigilanza e lo scrupolo nell'addestramento del lavoratore. Questa Corte di legittimità ha più volte affermato - e va qui ribadito - che, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente... Il datore di lavoro, in altri termini, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela...".

FORMAZIONE

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2017, n. 25550 - Infortunio con un impianto di pressofusione manomesso dal capo reparto. Responsabile anche il DL per omessa formazione di tutti, compresi i dirigenti e preposti.

Fonte Amblav

Cassazione Penale: responsabilità del datore di lavoro per omessa formazione di tutti i dipendent \dot{i}

CASSAZIONE: NO AL LICENZIAMENTO PER INIDONEITÀ ALLE MANSIONI SENZA VISITA COLLEGIALE

Con sentenza n. 10576/2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che il licenziamento per aggravamento delle condizioni di salute di un lavoratore disabile, assunto tramite il collocamento obbligatorio, è possibile sono qualora l'inidoneità venga accertata da una commissione medica competente e non soltanto dal medico competente dell'azienda.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la procedura idonea per un licenziamento per motivi di saluti debba essere quella che prevede: un primo accertamento del medico di fabbrica ed una successiva richiesta di visita collegiale presso la commissione medica, qualora si ravvisi una inidoneità alle mansioni.

Fonte Dottrina per il Lavoro

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE PENALE

- Cassazione Penale, Sez. 7, 27 luglio 2017, n. 37618 Violazioni in materia di prevenzione degli infortuni. Ricorso inammissibile perché sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione
- Cassazione Penale, Sez. 3, 27 luglio 2017, n. 37412 Impresa agricola e inidonea valutazione dei rischi specifici. Esposizione al rischio biologico e necessaria nomina del medico competente
- Cassazione Penale, Sez. 3, 24 luglio 2017, n. 36661 Mancanza di formazione e sede inadatta alla sicurezza del lavoro: sostanze pericolose trovate nella casa adiacente al luogo di lavoro. Vincolo della continuazione per i due reati
- Cassazione Penale, Sez. 7, 21 luglio 2017, n. 36313 Violazioni in cantiere. Elementi gravi, univoci e convergenti: ricorso inammissibili
- Cassazione Penale, Sez. 7, 21 luglio 2017, n. 36312 No alla particolare tenuità dei fatti. Ricorso inammissibile
- Cassazione Penale, Sez. 4, 21 luglio 2017, n. 36066 Caduta dalla tendostruttura. Assenza di presidi di sicurezza e responsabilità della ditta affidataria delle opere e subappaltante
- Cassazione Penale, Sez. 4, 21 luglio 2017, n. 36064 Mancanza di presidi di sicurezza obbligatori della pala meccanica. Responsabilità dell'amministratore di fatto e del titolare di diritto
- Cassazione Penale, Sez. 4, 19 luglio 2017, n. 35585 Costa Concordia: condanna a 16 anni per il comandante che non osservò il livello di diligenza, prudenza e perizia oggettivamente dovuto ed esigibile
- Cassazione Penale, Sez. 3, 18 luglio 2017, n. 35183 Pericolo di cadute, responsabilità del legale rappresentante di una srl. Non applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Cassazione Penale, Sez. 3, 18 luglio 2017, n. 35181 Procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza del lavoro
- Cassazione Penale, Sez. 3, 18 luglio 2017, n. 35180 Violazioni in materia di sicurezza. Prescrizione
- Cassazione Penale, Sez. 4, 17 luglio 2017, n. 34878 Infortunio in una falegnameria. Macchinario privo dei dispositivi di sicurezza. Diritto di difesa e di contradditorio
- Cassazione Penale, Sez. 4, 17 luglio 2017, n. 34869 Infortunio durante lo smontaggio di pannelli di truciolato su un trabattello. Responsabilità di un CSE? Assenza di un'attenta verifica della sussistenza di un rischio derivante da interferenza
- Cassazione Penale, Sez. 4, 17 luglio 2017, n. 34865 Ponteggio non adeguatamente assicurato e inidoneo. Lavoratore precipita a terra: responsabilità del datore di lavoro
- Cassazione Penale, Sez. 3, 12 luglio 2017, n. 34167 Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Speciale tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen
- Cassazione Penale, Sez. 1, 12 luglio 2017, n. 34107 Alterazione fraudolenta del cronotachigrafo. Concorso tra norma penale (art. 437 c.p.) e sanzione amministrativa (art. 179 c.d.s.)
- Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2017, n. 33775 Mancanza dei

- dispositivi di trattenuta contro la caduta dei pezzi di lavorazione: responsabile il DL/RSPP. Reato estinto per prescrizione.
- Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2017, n. 33773 Mortale caduta dal tetto di un fabbricato. Responsabilità del DL. Ricorso inammissibile
- Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2017, n. 33758 Infortunio con la macchina fustellatrice durante i lavori di movimentazione dello stampo. La nomina di un RSPP non esclude la posizione di garanzia del DL

CASSAZIONE CIVILE

- Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 luglio 2017, n. 18506 Temporanea inidoneità alla mansione dopo un infortunio. Il datore ha l'onere di provare l'indisponibilità di altre posizioni lavorative utili
- Cassazione Civile, Sez. Unite, 24 luglio 2017, n. 18173 Mancata tempestiva evasione della domanda presentata all'Inail per il riconoscimento dei benefici derivanti dall'esposizione all'amianto in una raffineria. Giurisdizione del giudice amministrativo
- Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 luglio 2017, n. 18021 Muore folgorato durante la manutenzione della macchina cardatrice. Domanda di regresso dell'Inail
- Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 luglio 2017, n. 17917 Concetto di occasione di lavoro e rischio elettivo
- Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 luglio 2017, n. 16835 Infortunio in itinere e prova della necessità di far ricorso al mezzo privato
- Cassazione Civile, Sez. 6, 17 luglio 2017, n. 17655 L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non riguarda prestazione lavorative fuori dell'esistenza di un rapporto giuridico obbligatorio
- Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 luglio 2017, n. 17534 Azione di regresso e variazioni di ammontare del credito INAIL
- Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 luglio 2017, n. 17096 Ipoacusia di natura professionale. Normativa applicabile
- Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 luglio 2017, n. 17088 Infortunio durante la sostituzione di lastre di copertura di un capannone. Nessun nesso causale se si violano le direttive comportamentali ricevute dal datore di lavoro

QUESITI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI: COME AVVIENE LA NOMINA

Il Coordinatore all'interno di cantieri temporanei e mobili è una figura fondamentale.

Di seguito, pubblichiamo un estratto di "Coordinatori per la sicurezza nei cantieri. Compiti e responsabilità", il nuovo eBook dell'ing. Marco Grandi, esperto di lungo corso nella sicurezza sul lavoro a tutto tondo, e già autore di diverse pubblicazioni edite da Wolters Kluwer (come "Impianti di videosorveglianza in ambienti di lavoro", La sicurezza sul lavoro per l'amministratore di condominio, La sicurezza elettrica nel cantiere, il manuale Cantieri e lavori in quota – PiMUS).

Coordinatori per la sicurezza nei cantieri. Compiti e responsabilità

Dopo aver esposto tutte le necessarie definizioni e requisiti propri della figura del Coordinatore, intende fornire uno strumento utile e tecnico-pratico per gli adempimenti di tale incarico, corredando il testo con esempi, schede e modulistica di immediato utilizzo. L'art. 90 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. impone al Committente (o al Responsabile dei lavori da lui delegato) di **nominare i Coordinatori**, dotati di adeguati requisiti professionali, qualora sia prevista la presenza in cantiere di **più imprese esecutrici**anche non contemporanea, o quando dopo aver affidato i lavori a una sola impresa esecutrice, per qualsivoglia ragione, ne entri nel medesimo cantiere un'altra. (*leggi anche*) Sicurezza Due Diligence secondo la ISO 37001: i cinque punti essenziali Il Coordinatore per la progettazione dovrà essere nominato al momento dell'incarico al progettista dell'opera, quello in fase di esecuzione al momento dell'affidamento dei lavori ai realizzatori dell'opera.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il Responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la progettazione. • Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La designazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Il Committente o il Responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di Coordinatore per la progettazione sia di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il Committente o il Responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. Il Committente o il Responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, i soggetti designati precedentemente. La designazione del Coordinatore per la progettazione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del Coordinatore per la progettazione sono svolte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della nomina dei Coordinatori, occorre sottolineare che: Per il computo delle imprese esecutrici i lavoratori autonomi non vanno conteggiati, l'impresa affidataria conta solo se è anche impresa esecutrice, mentre l'impresa

Ci si vuole anche soffermare sul fatto che:

esecutrice va sempre contata.

- o le imprese esecutrici possono anche non lavorare insieme temporalmente, ma è la loro semplice presenza spaziale a poter essere causa di interferenze nei lavori e quindi di necessitare il coordinamento;
- o i Coordinatori sono uno per la fase di progettazione e uno per la fase di esecuzione, dotati entrambi di adeguata preparazione e requisiti tecnici;
- o il Committente/Responsabile dei lavori può svolgere il ruolo di Coordinatore qualora in possesso delle capacità prescritte dalla legge.
- Dalla lettura congiunta dell'art. 89, c. 1, lett. f) e dell'art. 90, c. 6 e 8, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., emerge la facoltà da parte del Committente di autonominarsi Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nel caso che lo stesso fosse anche impresa esecutrice; ciò appare quantomeno "problematico", in quanto al Coordinatore per l'esecuzione spettano precisi obblighi previsti dall'art. 92, c. 1, che, in caso di coincidenza impresa esecutrice-Coordinatore, si estrinsecano nell'obbligo di:
 - o sospendersi i lavori nel caso di pericolo grave e imminente;
 - o **segnalarsi**, previa contestazione scritta fatta a sé stesso, le inosservanze alle disposizioni di sicurezza ed alle prescrizioni del PSC;
 - o **denunciarsi** alla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL) ed all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per non essersi attivato ad adottare i necessari provvedimenti nei suoi stessi confronti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Nei cantieri temporanei e mobili ove si debbano eseguire **interventi di protezione civile con immediatezza e speditezza**, secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231 "la committenza è esonerata dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento ma è tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attività di competenza.". In tale caso il Coordinatore per la sicurezza dovrà assicurare una presenza continua in cantiere e redigere il Fascicolo dell'Opera. *Fonte Aifos*

CHE COS'E' IL NOLO A FREDDO?

E' un contratto di noleggio tra due soggetti, pubblici o privati, avente ad oggetto l'utilizzo di un bene. Il noleggio si può configurare come un "contratto di locazione", in quanto con esso una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art.1571 Codice Civile).

Il nolo a freddo consiste nel fornire un bene senza alcun operatore addetto all'uso, ed è il tipico caso che si verifica nei cantieri (es. una ditta, definita "A" -quella con un escavatore- definita "A" conclude un contratto di nolo a freddo con un'altra definita "B" che è l'aggiudicataria dei lavori, in forza di tale contratto "A" fornisce a "B" un escavatore: sarà compito di "B" trovare qualcuno in grado di far funzionare l'escavatore). Questa è la profonda differenza tra il nolo a freddo e quello a caldo il quale, prevede la fornitura di un bene e del personale addetto al suo impiego e nel caso di specie avrà ad oggetto sia l'escavatore che l'escavatorista. Quindi, è considerato "nolo a freddo", il noleggio di macchinario o impianto senza operatore, per il quale la normativa non prevedeva alcun adempimento in termini di certificazione antimafia. Per questo, il nolo a freddo è ritenuto uno dei modi per eludere la normativa sugli appalti nel seguente modo: un operaio specializzato (ad es. escavatorista), con l'avvio del contratto di noleggio viene licenziato dalla ditta "A", per essere contestualmente assunto dall'impresa aggiudicataria dei lavori (ditta "B"), realizzando in tal modo, nei fatti, un nolo a caldo, aggirando la normativa che prevede l'obbligo del rilascio dell'autorizzazione per il nolo a caldo, contrariamente a quanto previsto per il nolo a freddo.

Infatti, LA NORMATIVA OBBLIGA Per le macchine che accedono temporaneamente, provenienti dall'esterno del cantiere, a garanzia della loro affidabilità e sicurezza operativa, che si riflette sul cantiere st esso, queste devono essere state oggetto di verifica periodica a cadenza annuale dalla ASL, territorialmente competente, per la loro idoneità all'uso, avendo in dotazione il verbale di regolarità, in corso di validità, diversamente non

ne è consentito l'ingresso in cantiere, ovvero procedere al loro utilizzo per le necessarie previste attività.

Il PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA L'ingresso in cantiere di una macchina con modalità di noleggio a freddo, ovvero senza operatore, vede la redazione del POS a cura dell'utilizzatore il quale, già in virtù dell'esigenza che ha condotto alla scelta di tale modalità operativa, ovvero con utilizzo di macchina con nolo a freddo, ha preventivamente verificato il contesto operativo, predisponendo adeguata analisi dei rischi, anche interferenziali, giungendo così alla redazione di idoneo documento, il POS contemplante la macchina e il suo utilizzo

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO: OBBLIGATORIO ANCHE L'AGGIORNAMENTO?

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia

Parliamo di formazione di addetti antincendio: nel Testo Unico si parla di **formazione e aggiornamento**, ma si rimanda al **DM 10/3/98** che non prevede quest'ultimo. L'Accordo del 7 luglio 2016 rimanda ancora al medesimo decreto lasciando in sospeso l'obbligatorietà dello stesso.

Risponde il Dott. **Antonio Porpora**, PhD, Avvocato del Foro di Roma, Patrocinante in Cassazione.

Il quesito: obbligatorio l'aggiornamento per addetti antincendio

Il **D.lgs. 81/08 indica nell'art. 37 co. 9** che i lavoratori incaricati nelle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, ecc. devono avere **una formazione e un aggiornamento periodico**. L'articolo continua poi dicendo che "in attesa delle disposizioni di cui all'art. 46 comm. 3 continuano a trovare le disposizioni nel D.M. 10.03.98 che non prevede l'aggiornamento".

Successivamente nel 2011 a seguito delle tante incertezze è stata emessa da parte dei Vigili del fuoco **una circolare** che, con riferimento al D.lgs. 81/08, indicava i programmi dei tre livelli di formazione di aggiornamento (aggiornamento alto, aggiornamento medio e basso).

Adesso l'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 nell'allegato 5 (corsi di aggiornamento) specifica che per l'aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi si fa riferimento al D.M. 10.03.98 e specifica che non prevede l'aggiornamento. In prima analisi ci viene spontaneo pensare che l'aggiornamento non sia previsto...

Secondo l'Esperto

L'obbligo di aggiornamento per gli addetti antincendio è stabilito dal citato art. 37, comma 9, D.lgs. 81/2008, costituendo titolo abilitativo allo svolgimento delle relative funzioni. L'assenza di una disposizione regolamentare specifica in punto di aggiornamento (assente nel DM 10.03.1998) non fa venir meno tale obbligo, ma lo lascia libero nelle modalità di adempimento, da valutarsi sotto il profilo della diligenza.

Potrebbe, sul punto, persino richiamarsi la residuale previsione dell'art. 2087 c.c., che costituirebbe il parametro della richiamata diligenza. Quindi, risponde al criterio della "tecnica" (art. 2087 c.c.) il riferirsi alla Circolare della DG servizi Antincendio del 2011 in ordine alla modalità di aggiornamento, pur potendosi ritenere ammissibili altre modalità alternativa. In ogni caso, sussiste il dovere di aggiornamento, come sopra detto.

QUALI SONO LE NORME DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PRESENTI NELLA LEGGE SUL LAVORO AUTONOMO/SMART WORKING?

La L. N.81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", in vigore dal 14 giugno 2017, ha definito la tutela del lavoro autonomo e introduce forme di flessibilità come il lavoro agile (o Smart Working)

INFORTUNIO DEL LAVORATORE INTERINALE: QUALI RESPONSABILITÀ

Sulla rivista Ambiente & Sicurezza sul lavoro nel "Caso del Mese" a cura di M. Prosseda (Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione) analizziamo la sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sez. 4, sentenza n. 11432 del 9 marzo 2017 chiamata a giudicare sulle responsabilità correlate ad un infortunio occorso ad un lavoratore interinale.

Il testo integrale della sentenza è disponibile sulla Banca Dati Sicuromnia: richiedi qui una settimana di accesso gratuito.

Il Caso

Il lavoratore R.C. veniva incaricato di manovrare **un macchinario** privo delle necessarie misure di sicurezza ed a causa di ciò restava con la mano incastrata negli ingranaggi, riportando gravi lesioni personali.

In primo grado, il competente Tribunale dichiarava G.E., nella sua qualità di direttore dei lavori (nonché presidente del CDA della società datrice di lavoro), **responsabile del reato** di cui all'art. 590 commi 1, 2 e 3 del codice penale per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e in particolare nella violazione della normativa antinfortunistica ed in particolare degli artt. 36 e 37 del D.lgs. n.81/08.

Confermata la condanna ad opera della Corte d'Appello, G.E. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo in particolare l'erroneità dell'assunto sulla **carente formazione del lavoratore** infortunato sulla base della mancata sottoscrizione dei moduli attestanti l'avvenuto addestramento e affiancamento ad un collega esperto, atteso che, secondo il ricorrente, il dato non sarebbe stato comparato con le risultanze delle deposizioni testimoniali, che dimostravano la circostanza che i lavoratori venivano istruiti e addestrati all'uso dei macchinari ed in ogni caso.

Secondo la Corte di Cassazione

La legge n. 196/1997, ha introdotto nel nostro ordinamento la **figura del lavoratore interinale**, successivamente sostituita da quella del lavoratore somministrato di cui al D.lgs. n. 276/03, il cui art. 23 comma 5 ripartisce, nella sostanza, gli obblighi di sicurezza tra somministratore ed utilizzatore.

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia

UNA DITTA SENZA DIPENDENTI (L'ORGANICO E' DI UNA SOLA PERSONA), ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI INCHIOSTRI (COD. ATECO 20.3 E 24.3), SI RIVOLGE AD UNA SOCIETÀ DI LAVORO INTERINALE PER AVERE DUE LAVORATORI DA IMPIEGARE PER LA PRODUZIONE. QUALI ONERI INERENTI LA SICUREZZA SONO DI COMPETENZA DELLA DITTA?

L'articolo 3, comma 5 del D.lgs. n. 81/08 stabilisce che nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del D.lgs. n. 276/03 e smi, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al Decreto n. 81/08 sono a carico dell'utilizzatore. Ciò significa che il datore di lavoro deve garantire le stesse tutele previste per i lavoratori dipendenti (valutazione dei rischi, informazione, formazione, nomina RSPP, sorveglianza sanitaria, fornitura DPI...).

QUALI SONO I CRITERI DI SCELTA PER LA DESIGNAZIONE DELL'ADDETTO AL SERVIZIO SPP?

Non ci sono criteri tassativi, ma è importante la dimensione, la struttura e la complessità aziendale che sono elementi per orientare la scelta. Il servizio di prevenzione deve essere costituito da un numero sufficiente di persone in modo da svolgere efficacemente i compiti di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 81/08.

EVENTI

<u>LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA PROFESSIONALITÀ IN OTTICA DI</u> GENERE – 8 GIUGNO 2017 - ROMA

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA PROFESSIONALITÀ IN OTTICA DI GENERE

PORTO DI GENOVA, LO SVILUPPO NON PUÒ PRESCINDERE DALLA SICUREZZA

07 giugno 2017 - L'assemblea dei delegati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti

Il modello dell'organizzazione del lavoro, che fino ad oggi ha permesso al porto di Genova un continuo incremento dei traffici, "deve essere mantenuto e migliorato". "E gli unici soggetti ad operare devono essere i lavoratori dei terminal e quelli delle compagnie". Inoltre "è indispensabile che il lavoro portuale venga riconosciuto come lavoro usurante". Sono le conclusioni dei delegati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti del porto di Genova.

L'assemblea ha ritenuto "improrogabile l'avvio del percorso di integrazione tra il porto di Genova e quello di Savona", e ha sottolineato "come norme e regolamenti debbano essere applicati in maniera uniforme". Per i delegati, si legge in una nota, "la riforma del lavoro portuale può rappresentare una concreta opportunità di sviluppo con ricadute positive per i lavoratori. E' quindi necessario che le segreterie nazionali mantengano un costante rapporto con il ministero dei Trasporti per arrivare ad istituire un fondo di accompagnamento alla pensione per tutti i lavoratori portuali".

"Si condivide – prosegue la nota – la proposta delle segreterie nazionali di modifica dell'articolo 15 bis, in particolare il punto relativo all'intervento delle Autorità di Sistema le quali adottano il piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui articoli 16, 17 e 18 delle ex legge 84/94 e due successive modifiche. Per questi motivi si ritiene necessario avere una Autorità di Sistema forte ed autonoma che possa rispondere in modo efficace alle sfide decisionali e procedurali, per cui si ritiene inappropriata l'applicazione della legge 165/2001 ai dipendenti di AdSP".

Lo sviluppo del porto, concludono i delegati, "non può prescindere dalle questioni che riguardano la sicurezza sul lavoro, argomento che deve rimanere al centro della discussione con tutte le parti in causa". Fonte sindacale.

16A GIORNATA DELLA SICUREZZA TARANTO 10/7/2017.

La Formedil CPT di Taranto ha organizzato la 16[^] Giornata della Sicurezza sul tema "La salute e la sicurezza nell'organizzazione dell'azienda e del cantiere" che si èsvolta a Taranto il 10 luglio 2017 presso la Facoltà di Giurisprudenza - Convento San Francesco in via Duomo. L'incontro è valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per ASPP/RSPP, Coordinatori, RLS e datori di lavoro. *Fonte CPT*.

<u>PIÙ UGUALI NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE QUANDO SI LAVORA</u>

Si è svolto il 9 marzo 2017, presso l'Aula Magna della Clinica del Lavoro di Milano, il seminario sul tema: Più uguali nella promozione della salute quando si lavora (organizzato dal CIIP, Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione).

Le relazioni evidenziano i nessi che le indagini anche statistiche hanno evidenziato tra la salute, il lavoro, i livelli culturali e altro e insieme indicano le proposte possibili per

migliorare lo stato di salute nel futuro. Potete trovare il video e le relazioni a <u>questo link</u>. Fonte CIIP

DA AMBLAV - Aggiornato al 03/07/2017]

• [03/07/2017]"Rischi prevalenti per gli ancoraggi" di Luca Rossi – Da "Diario di cantiere" l'approfondimento "Rischi prevalenti per gli ancoraggi" di Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche presso INAIL.





<u>CASSAZIONE. TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE CHE ASSISTE</u> DISABILE

In caso di soppressione del posto di lavoro per giustificate ragioni organizzative è legittimo il trasferimento del lavoratore, anche se fruisce dei permessi lavorativi di cui alla legge n. 104/92 per assistere un familiare disabile. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 12729/2017, rigettando il ricorso di una lavoratrice (capo tecnico radiologo) che era stata trasferita dal poliambulatorio presso il quale lavorava a un presidio, posto a circa 5 chilometri di distanza, confermando l'esito dei precedenti due gradi di giudizio La Corte di Appello affermava, infatti, che il trasferimento era conforme alla disciplina del CCNL del comparto sanità e che le ragioni organizzative avevano ampiamente dimostrato la chiusura del servizio di radiologia presso il quale lavorava. In particolare, nel ricorso in Cassazione la lavoratrice lamentava che la sentenza impugnata, in maniera implicita, avesse ritenuto insussistente che la stessa prestasse assistenza alla madre disabile e fosse come tale, in mancanza di suo consenso, inamovibile in considerazione della cura e dell'assistenza da prestare al familiare con lei convivente. La Cassazione non è però dello stesso parere e ritiene il motivo non fondato. Si ricorda, infatti, nella sentenza che la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte. Come verificatosi nel caso di specie.

Numero verde 800 085303

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

http://www.ital-uil.it/

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ► L'assicurazione INAIL
- ► I lavoratori assicurati
- ► L'automaticità delle prestazioni
- ► La Denuncia dell'Infortunio
- ► La denuncia della Malattia Professionale
- ► Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL
- ► L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura
- La tutela degli infortuni in ambito domestico

BUON LAVORO A TUTTI

SEGUITECI ANCHE SU:



http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1

ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE

SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute